SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

173ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario» **(739)**, d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori:

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 4 e *passim*
RUFFINO *(DC)* ..... 4 e *passim*
GAROFALO *(PCI)* 4, 9, 22
ACONE *(PSI)* ..... 5 e *passim*
FASSINO *(Misto-PLI)* 5
* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 14 e *passim*
PIZZOL *(PSI)* ..... *Pag.* 25
* D'AMELIO *(DC)* 26

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare» **(332)**, d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori:

BRINA *(PCI)* 26, 54
BERLANDA *(DC)* 33, 53
PIZZOL *(PSI)* 36
BEORCHIA *(DC), relatore* ..... 37 e *passim*
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 38 e *passim*
ANDREATTA *(DC)* 39
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 52, 56
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 58

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 OTTOBRE 1988 60

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... *Pag.* 61

Annunzio di presentazione 61

Assegnazione 61

Nuova assegnazione 62

Assegnazione 62

Presentazione di relazioni 62

Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... *Pag.* 62

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 62

INTERROGAZIONI

Annunzio 62

Da svolgere in Commissione 72

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Carli, Cattanei, Cuminetti, De Rosa, Emo Capodilista, Fabris, Mesoraca, Natali, Strik Lievers, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli, Cariglia, Falcucci, Orlando, Pozzo, Salvi, Serri, Spetič, in Cina, per attività della 3ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)» (1352).

Ulteriori comunicazioni dell'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario» (739), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario», di iniziativa dei senatori Ruffino, Santalco, Patriarca, Cuminetti, Beorchia,

Bonora, Diana, De Cinque, Fontana Elio, Favilla, Fioret, Graziani, D'Amelio, Leonardi, Azzaretti, Azzarà, Angeloni, Di Stefano, Salerno, Manzini, Vettori, Picano, Grassi Bertazzi, Poli, Ianniello, Tagliamonte e Nieddu.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo chiede che l'esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori (Atto Senato 739) venga rinviato, considerato che la materia oggetto della proposta è all'esame del comitato tecnico per la riforma del contenzioso tributario, nel cui contesto essa può essere più completamente inquadrata.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il rappresentante del Governo ha formulato una proposta di sospensione del disegno di legge.

Ricordo che su tale proposta, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, può prendere la parola un rappresentante per Gruppo e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Annuncio, onorevole Presidente, la mia contrarietà alla proposta testè formulata dal Sottosegretario.

Debbo dire che il disegno di legge di iniziativa di molti colleghi della Democrazia cristiana e mia risale all'inizio della legislatura ed è stato ripetutamente ed ampiamente trattato nella 6ª Commissione finanze e tesoro del Senato, sia pure attraverso una dialettica che si è manifestata con interventi del Gruppo comunista che aveva sollevato alcune perplessità.

La richiesta di inserire questa specifica tutela giurisdizionale in favore del cittadino contribuente per stabilire rapporti di chiarezza, di trasparenza e di certezza del diritto fra l'amministrazione finanziaria e il cittadino contribuente – ho qui, Presidente, un'ampia rassegna giurisprudenziale ed un'altrettanto ampia ed esauriente rassegna dottrinaria – rappresenta un argomento specifico che mi auguro venga ripreso nella più vasta ed organica riforma fiscale cui ha fatto cenno il rappresentante del Governo. Mi sembra però che la richiesta di rinvio costituisca un'alibi per non affrontare in termini concreti e di chiarezza un rapporto indispensabile tra cittadino, contribuenti e amministrazione finanziaria. Debbo esprimere per questo il mio parere contrario alla proposta di rinvio testè formulata dal Sottosegretario.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il nostro Gruppo si dichiara invece favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal Sottosegretario. Una delle riserve da noi espresse sul provvedimento consiste appunto nel fatto che esso

non si inquadra in una sistemazione generale della materia e per tale motivo siamo favorevoli alla richiesta di rinvio.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista si oppone alla richiesta di rinvio formulata dal Governo non per una ragione di forma, perchè certamente il Governo sta studiando la riforma del contenzioso tributario nella sua globalità, ma perchè questo argomento è oggetto da tempo di sottili disquisizioni giurisprudenziali e dottrinali ed ha formato anche oggetto – come avrò modo di dire nella discussione generale – di due importanti sentenze della Corte costituzionale che indicano il nostro paese come l'unico privo, nel contesto europeo occidentale, di una reale tutela cautelare nei procedimenti tributari. L'unica difesa del contribuente in questo nostro paese consiste dunque in un ricorso, opinabile, all'intendente di finanza, che non è organo giurisdizionale, avverso la cui decisione sembrerebbe possibile, secondo la prevalente giurisprudenza, il ricorso al tribunale amministrativo regionale. Una tutela siffatta, a mio avviso, non è neppure all'unisono con gli articoli 3 e 24 della Costituzione sicchè siamo in una situazione di palese illegittimità costituzionale.

Ora il Governo ci può chiedere un rinvio per ragioni di simmetria e per studiare il problema nell'ambito di una riforma generale; noi vogliamo però una disposizione legislativa che, fin quando non interverrà la riforma generale, possa dare al cittadino il diritto di difesa anche nei confronti del fisco.

FASSINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Prenderò brevemente la parola, signor Presidente, per dire che, a nome dei senatori liberali, mi dichiaro anch'io contrario al rinvio. Non sto a spiegarne le ragioni che sono state illustrate meglio di quanto avrei fatto io dai senatori Ruffino e Acone, ma per gli stessi motivi noi liberali siamo contrari al rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal Governo.

Non è approvata

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Nel 1982 la Corte costituzionale, relatore l'attuale presidente Saia, con una decisione specifica in tema di giudizio tributario sosteneva che la tutela cautelare, quella tutela cioè immediata che il cittadino ha all'interno della giurisdizione, non era di rango costituzionale e quindi il fatto che non vi fosse una tutela cautelare nel processo tributario non costituiva ragione per dubitare della legittimità costituzionale del processo tributario. La sentenza

del 1982 ha fatto molto parlare, ma ha anche determinato nella Corte costituzionale qualche crisi di rigetto di siffatta teoria che, se poteva avere un valore dal punto di vista formale, certamente ignorava che il diritto del cittadino ingiustamente perseguito dal fisco non trovava una effettiva tutela perchè tutto era affidato alla gradualità dell'iscrizione a ruolo ed alla restituzione delle somme indebitamente pagate (*solve et repete*).

Con una sentenza magistrale della Corte costituzionale del 1985 – non specificamente in tema di giudizio tributario, ma relativa al contenzioso del pubblico impiego e con riferimento alla giurisdizione amministrativa dei tribunali amministrativi regionali – la Corte costituzionale poneva il principio contrario a quello della sentenza del 1982 e, secondo l'insegnamento di Giuseppe Chiovenda, stabiliva che non è processo costituzionalmente legittimo quel processo che non consente di dare al cittadino tutto quello e proprio quello che dovrebbe avere avendo ragione. Questa direttiva chiovendiana che il processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, cioè non deve essere fonte di un danno per chi ha ragione, veniva recepita in questa sentenza che costituisce un precedente generale insuperabile, anche se espresso con riferimento all'articolo 21 della legge istitutiva dei TAR, a quella norma cioè che prevede soltanto la possibilità di sospendere la esecutorietà dell'atto amministrativo, ma non di dare al provvedimento cautelare un contenuto positivo per il compimento di atti capaci di rimuovere la situazione di illegittimità.

Dopo questa sentenza del 1985, con specifico riferimento al giudizio tributario, la Corte costituzionale (presidente Elia e relatore Andrioli, cioè lo stesso relatore del 1985) ha nuovamente ripreso in esame la questione che viene risolta dal disegno di legge al nostro esame e ha specificamente detto le seguenti parole, che mi piace ricordare in quest'Aula perchè costituiscono il fondamento dell'iniziativa legislativa che, se pur tardiva, è sicuramente encomiabile. Dice la Corte: «L'ansia di realizzare anche nel campo della esecuzione esattoriale il processo giusto, alla celebrazione del quale sono indirizzati i primi due commi dell'articolo 24 della Costituzione, non può nè deve lasciare insensibile il legislatore il quale dovrebbe novellare, pur nel rispetto delle esigenze del fisco,» (vedete quanto equilibrio in queste parole) «l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973, e questa Corte fa voti perchè la sua *vox*» – come in altri incontri – «non *clamet in deserto*».

Ho voluto ricordare queste parole al Governo e al Gruppo comunista perchè esse sono l'esatta smentita di una posizione dilatoria...

PRESIDENTE. Perchè il latino è entrato nella moda politica.

ACONE. Signor Presidente, io lo pratico da quando ero ragazzo; non so se adesso sia di moda, ma credo che faccia parte del linguaggio giuridico in maniera preponderante.

DE CINQUE. Lo deve dire a Ghino di Tacco!

ACONE. Sto parlando di una cosa molto più seria della questione che occupa i giornali di questi giorni, anche perchè è il contenuto e non la forma che dovrebbe essere importante.

PRESIDENTE. Comunque la forma era ineccepibile.

ACONE. Non era la mia, ma era della Corte costituzionale. Quindi la Corte costituzinoale nel 1986 avvertiva che il processo tributario era al limite della legittimità costituzionale. Perchè si salverebbe questo processo tributario dalla incostituzionalità? Signor Presidente, chi di noi avesse la notificazione di un avviso di pagamento di imposte, atto esecutivo come il ruolo, non potrebbe rivolgersi al giudice per ottenere la sospensione di questa esecutività: nè al giudice ordinario, nè alle commissioni tributarie, che non hanno nessun potere di sospensione perchè escluso dalla legge n. 636 del 1972; nè potrebbe rivolgersi ad altro organo della giurisdizione, ma dovrebbe rivolgersi, come deve in questo momento, ad un organo della amministrazione attiva, all'intendente di finanza, il quale deve deliberare se sussistono i requisiti in base ai quali la pretesa tributaria può essere sospesa. Osserverete subito che questo intendente di finanza non è garanzia giurisdizionale trattandosi di un organo dell'amministrazione. Allora il sistema è incostituzionale? Replica la Corte costituzionale, o meglio l'altro filone, quello meno progressista, impersonato dall'attuale presidente della Corte costituzionale Saia, che contro la decisione dell'intendente di finanza si può proporre ricorso al TAR. Allora vi chiedo: quale effettività potrebbe avere il provvedimento del tribunale amministrativo regionale se si tratta di mera sospensiva e non di potere sostitutorio del potere di sospensiva dell'intendente di finanza?

Ecco come questo argomentare formale rivela nella sostanza tutta la sua fragilità e lascia trasparire, sempre nella sostanza, quel vuoto di tutela giurisdizionale che è urgente colmare e che è all'origine di questo disegno di legge, un provvedimento che nasce da questa esigenza di attribuire il potere di sospensione cautelare all'unico organo «giurisdizionale» competente in materia tributaria: dico giurisdizionale tra virgolette perchè è nota a tutti la polemica infuriata nel nostro paese circa la natura amministrativa o giurisdizionale delle commissioni tributarie e di conseguenza la legittimità o l'illegittimità costituzionale di questo organo. Tale questione affonda le sue radici nel pregresso ordinamento positivo in cui si discuteva se le commissioni tributarie fossero organi amministrativi o giurisdizionali: se fossero già stati organi giurisdizionali, non vi sarebbe modificazione e quindi non vi sarebbe introduzione di un nuovo giudice speciale, cosa vietata dalla Costituzione. Ebbene, comunque sia, questo potere non può che essere dato allo stesso organo deputato a decidere il ricorso tributario, a stabilire se la pretesa tributaria è o non è fondata. Tutto ciò si fa con il presente disegno di legge.

Per la verità, riservandomi ovviamente di discutere gli emendamenti che ho proposto, sono più oltranzista dei proponenti perchè sembrerebbe quasi che in questo disegno di legge vi sia una sorta di preoccupazione diffusa sul mantenimento dei giudici tributari. Allora mi interrogo e dico che o a questo giudice tributario, che noi stessi abbiamo voluto nel nostro paese, diamo fiducia, oppure, se non gli diamo fiducia, non dobbiamo rendere più rigorosa questa legge, ma dobbiamo valutare in sede generale se questo giudice tributario è veramente degno della funzione che è destinato ad esplicare. Qui i problemi si affollano: tutti sanno che i giudici tributari non sono dei giudici togati, ma sono dei laici che operano a gettone, per la verità molto poco cospicuo, con tutte quelle intuibili conseguenze che possono verificarsi e forse si verificano nella realtà. Ma, se una colpa debbo fare a questo disegno di legge non è quella di essere stato troppo largo, ma quella di essere stato

troppo rigoroso, perchè di fronte agli articoli 3 e 24 della Costituzione tutti siamo eguali, sia che siamo contribuenti, sia che siamo cittadini che ci rivolgiamo ai giudici ordinari, o che ci rivolgiamo ai giudici speciali, che non siano giudici tributari. Ritengo, quindi, che abbiamo tutti diritto ad un processo giusto, nel senso di un processo che rispetti alcuni princìpi fondamentali che sono quelli del contraddittorio, del diritto di difesa, del diritto alla prova e soprattutto del diritto ad ottenere una pronunzia *re adhuc integra* (signor Presidente, questa è una mia citazione, non l'ho letta), ovvero quando la situazione di fatto non è totalmente travolta per effetto del decorso del tempo e quindi per effetto di un mutamento ormai irreversibile.

Voglia Iddio che questo disegno di legge divenga subito legge, anche con il necessario concorso dell'altro ramo del Parlamento, e si possa finalmente introdurre una giurisdizione cautelare diffusa nel processo tributario. Inviterei, però, il relatore a qualche riflessione; egli che può essere ancora colpito da qualche resipiscenza, ad esempio circa il mantenere questa funzione dell'intendente di finanza in via alternativa alla funzione della commissione tributaria. Dobbiamo avere il coraggio di sopprimere questa competenza che sa di muffa, di antichità, che non serve più a nulla, una volta concesso questo potere di sospensione della esecutività dell'atto da parte della commissione tributaria. Nella realtà, infatti, chi si rivolgerà più all'intendente di finanza potendosi rivolgere alla commissione tributaria? Quindi, tra le altre proposte che formulo, c'è quella di sopprimere il comma 8 dell'articolo 1, che naturalmente fa riferimento ad un'alternatività rispetto alla competenza, che sarebbe altrimenti concorrente, dell'intendente di finanza. Il senatore Ruffino mi sembra assai preoccupato dei tuoni e dei fulmini che il Ministero delle finanze scatenerebbe per la soppressione di questo rottame, di questa cosa arrugginita, che non serve ormai più a nulla.

PRESIDENTE. Veramente non mi sembra che il senatore Ruffino abbia un temperamento che lo porti a preoccuparsi in maniera eccessiva.

ACONE. Mi sembrava agitato per questa mia proposta. Personalmente non ho alcuna preoccupazione in tal senso, circa il riconoscimento pieno della giurisdizione cautelare della commissione tributaria. Signor Presidente, anche se questa legge sta passando sotto silenzio, si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza. Do atto ai suoi proponenti di aver individuato un punto critico decisivo della giustizia tributaria nel nostro paese. In questa sede stiamo dando la patente di organo giurisdizionale alle commissioni tributarie, se ve ne fosse ancora bisogno, se vi fossero ancora incertezze. Perchè se questo organo può sospendere in via cautelare, cioè in presenza del *periculum in more* e del *fumus boni iuris* soltanto, è questa una conferma del carattere giurisdizionale. Su altri aspetti mi soffermerò nell'illustrazione dei singoli emendamenti, ma annuncio fin d'ora che il Gruppo socialista è in linea di massima favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Acone, non vorrei che lei pensasse che io abbia una qualche antipatia per il latino. Anzi, a distanza di molto tempo, posso dirle di essere stato uno dei pochi in sede di Consiglio dei ministri a votare contro l'attenuazione del programma di latino nelle scuole, giacchè la traduzione dall'italiano al latino è stata ridotta in maniera drastica.

È iscritto a parlare il senatore Garofalo.
Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ha manifestato forti perplessità e riserve sul provvedimento al nostro esame già nel corso dei lavori della Commissione competente. Il dibattito svoltosi in quella sede e le argomentazioni portate ora dal senatore Acone non ci hanno fatto superare le nostre preoccupazioni. È per questo motivo che le riproponiamo in Aula, insieme con un invito ai colleghi a riflettere sulla questione.

I motivi della nostra riserva sono collegati al convincimento che la misura proposta, cioè l'introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario, pur rappresentando un tentativo rispettabile di risolvere un problema reale, finisca per creare distorsioni pari, se non più gravi, di quelle che vorrebbe superare. Inoltre vogliamo sottolineare che la misura stessa rappresenta ancora una volta un intervento parziale in una materia che avrebbe bisogno di essere sistemata finalmente in modo organico e definitivo.

La relazione che accompagna il disegno di legge motiva l'introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario «con lo stato di grave disagio nel quale viene a trovarsi il contribuente in pendenza del processo tributario per essere costretto a corrispondere egualmente l'imposta pretesa dall'amministrazione, la quale esclusivamente si riserva la facoltà, a mezzo dell'intendente di finanza, di accordare la sospensione dell'esecutorietà dell'atto amministrativo». L'esistenza di una certa situazione di disagio e di disparità del contribuente non sembra in verità un'invenzione o una forzatura, pur non essendo il contribuente stesso del tutto privo di strumenti a sua difesa anche in presenza di accertamenti di tipo induttivo. Ma il superamento di una tale situazione non può avvenire, a nostro avviso, a rischio di creare ulteriori difficoltà e distorsioni; soprattutto non si deve correre il rischio di consegnare un'arma o, se preferite, un'occasione nelle mani degli evasori.

Ora, a noi non pare che la proposta al nostro esame eviti questi rischi e questi pericoli per alcuni buoni motivi che richiamerò brevemente. Innanzitutto, l'introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario, se venisse approvata, produrrebbe una certa quantità di richieste che nessuno di noi è in grado di quantificare, ma che servirebbe sicuramente ad appesantire il lavoro delle commissioni tributarie, lavoro che – come tutti sappiamo – non procede in modo particolarmente spedito. Se è vero che pendono presso le commissioni tributarie oltre due milioni di ricorsi, è del tutto evidente che un ulteriore carico finirebbe per complicare ancora di più i compiti delle commissioni stesse. Ma c'è dell'altro, onorevoli colleghi.

Il meccanismo previsto dal comma 6 dell'articolo 1 dispone che il provvedimento di sospensione, totale o parziale, abbia efficacia per 12 mesi e non sia rinnovabile. Ne consegue, come recita il successivo comma 7, che l'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso principale debba svolgersi non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione. Le due disposizioni sono logicamente coerenti, ma esse determinano contestualmente un effetto che solleva dubbi e perplessità. Mi riferisco alla precedenza di fatto, alla corsia privilegiata, che il ricorso del contribuente del quale sia stata accolta la richiesta di sospensione finisce per avere rispetto agli altri

ricorsi, anche anteriori, che non siano accompagnati però da una richiesta di sospensione. Non so se mi sono spiegato con chiarezza; in altri termini, chi presenta una richiesta di sospensione che venga accolta acquisisce il diritto di vedere esaminato il suo ricorso in tempi certi e relativamente brevi, più certi sicuramente e, con tutta probabilità, anche più brevi di chi non abbia presentato la richiesta di sospensione. Ciò non sembra nè equo, nè accettabile, nè trascurabile.

Questo fenomeno potrebbe perfino scatenare una corsa alla richiesta di sospensione, anche se bisogna ammettere che essa troverebbe un certo contrasto nella maggiorazione del trenta per cento - che io penso debba rimanere - prevista dal comma 9 dell'articolo 1, gravante sull'imposta dovuta dal contribuente che vedesse confermato dalla commissione l'atto impugnato.

Infine, non sfugge alla nostra attenzione il pericolo di bloccare per tempi lunghi le riscossioni, cosa che non può costituire l'unico elemento di valutazione del provvedimento e nemmeno il principale, ma che non può essere completamente accantonata. Ancora una volta ci sembra che la via maestra per affrontare e risolvere in modo rigoroso problemi come quello da cui prende le mosse il provvedimento in discussione e che pure hanno una loro indiscutibile rilevanza non sia quella degli interventi parziali e scoordinati, che peraltro rinviano la necessaria azione di sistemazione e di riforma. In questo caso, poi, il principio appare ancora più giusto in quanto non dovrebbero essere lunghissimi i tempi di approvazione del testo unico sul contenzioso che ci sembra la sede più idonea per risolvere anche il problema che stiamo discutendo. Richiamandoci anche a questa necessità, che dovrebbe essere sentita da tutti come urgente e non rinviabile, oltre che per le ragioni di merito già esposte, non ci sentiamo di condividere la proposta che stiamo esaminando e, invitando i colleghi ad una attenta e rigorosa riflessione, preannunciamo il nostro voto di astensione (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, l'articolo 700 del codice di procedura civile consente a chi abbia motivo di ritenere che durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile di chiedere al giudice i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. L'accoglimento del ricorso da parte del giudice di merito presuppone l'accertamento di due elementi sostanziali: il pregiudizio imminente e irreparabile e il *fumus boni iuris*, cioè l'apparente fondamento della domanda dell'attore.

Onorevoli colleghi, in verità il processo tributario non ha una norma analoga a quella dell'articolo 700 del codice di procedura civile, nè ad essa fa richiamo la norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il pregiudizio che un atto impositivo può arrecare ad un contribuente che l'abbia impugnato è preso in considerazione dalle leggi che disciplinano i vari tributi (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972) ma senza riferimento al caso singolo, quindi senza alcuna rilevanza del *fumus boni iuris*, ma in base ad una stima globale di media che tutte le situazioni dei soggetti accertati unifica disponendo riscossioni provvisorie e graduali correlate al procedere dell'*iter* processuale. La considerazione del singolo caso è affidata esclusivamente all'intendente di finanza (come diceva poco fa con un intervento particolarmente esemplare per la sua chiarezza e per la sua esaustività il collega Acone), cioè ad un organo appartenente alla stessa amministrazione finanziaria dell'ufficio che avanza la pretesa, se ad esso si è rivolto il contribuente, con una istanza di sospensione della riscossione e, per i primi sei mesi, al centro del servizio delle imposte dirette nei casi di ricorso ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 789 del 1980.

L'esigenza di una norma che conferisca al contribuente una facoltà analoga a quella presa in considerazione dall'articolo 700 del codice di procedura civile e alla commissione tributaria un potere analogo a quello del giudice ordinario è stata avvertita fortemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Inoltre, non sono pochi i pretori che, quali giudici dell'esecuzione, hanno emesso in materia tributaria provvedimenti di sospensione cautelare, ritenendo di avere competenza al riguardo, mentre è chiaro che l'autorità giudiziaria ordinaria non ha competenza assoluta nel processo tributario. Tuttavia, di fronte ad alcune lacune evidenti e ad errori macroscopici, anche i pretori si sono arrogati il titolo ed il diritto di intervenire in questa situazione.

Onorevoli colleghi, tale esigenza è ancora più avvertita dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, la cosiddetta Visentini-*ter*, in relazione all'estensione dei casi in cui gli uffici tributari sono legittimati ad adottare il metodo induttivo di accertamento facendo ricorso ai fatti noti di non univoco significato, cioè a presunzioni non fornite dei requisiti di gravità, precisione, concordanza, richieste dal codice civile e anche dalle norme tributarie. È noto il fondamento che ha indotto il legislatore ad inserire nell'ordinamento tributario le nuove disposizioni sugli accertamenti induttivi. Non vi è dubbio che determinate categorie di imprenditori, di lavoratori autonomi, complessivamente ed unitariamente considerate, hanno contribuito al gettito tributario qualche volta in così modeste proporzioni da far ritenere inattendibili i redditi dichiarati. In queste categorie deve ritenersi si annidi il maggior numero di evasori. Nei confronti di essi si deve agire con particolare energia per attuare il principio fondamentale dell'equità fiscale. Tuttavia, ogni contribuente ha la sua individualità e, se appartiene ad una categoria che si ha fondato motivo di ritenere abbia evaso i tributi con particolare intensità, non per questo egli automaticamente diventa un evasore.

Se, quindi, è giusto l'intervento legislativo diretto a colpire gli evasori individuando le categorie nelle quali più concentrata appare la loro presenza sulla base di dati globali e complessivi, è altrettanto giusto – e corrisponde a criteri di equità fiscale – che i tanti appartenenti alle categorie di rilevata pericolosità fiscale vengano tutelati nella fase, certamente non breve, che intercorre tra l'emissione dell'accertamento e la decisione delle commissioni tributarie in ordine alla relativa contestazione. I contribuenti onesti non temono i controlli fiscali, ma piuttosto l'eventualità che gli uffici tributari possano esercitare il loro intervento accertatore e gli ampi poteri ricevuti

senza la dovuta ponderazione. È un timore soggettivo che, tuttavia, ha anche una colorazione obiettiva se si considerano le carenze strutturali dell'amministrazione finanziaria. Di esso bisogna tener conto offrendo a coloro che sono in regola con la legge un intervento sollecito che valga ad evitare i danni irreparabili cui potrebbe dar luogo la riscossione provvisoria di parte dei tributi accertati e attribuendo il potere dell'intervento su istanza dell'interessato ad un organo al di sopra delle parti qual è la commissione tributaria.

L'attribuzione alle commissioni tributarie del potere di sospensione cautelare della riscossione non può essere ovviamente limitata agli accertamenti in base alla legge n. 17 del 1985, cioè alla cosiddetta legge Visentini-*ter*, ma va generalizzata perchè sussistono molte altre situazioni meritevoli di siffatta tutela; basti pensare agli accertamenti induttivi in base alle norme che disciplinano i vari tributi, alla riscossione di imposte mediante ruolo o ingiunzione, quando gli atti impositivi non siano stati preceduti da una notifica dell'atto di accertamento nei casi in cui essa sia prevista, ai ruoli formati dai centri di servizio, alle duplicazioni, agli errori materiali. Vi sono delle situazioni che dipendono a volte da errori materiali che non riescono a trovare, nonostante il ricorso all'intendenza di finanza, una loro sollecita definizione ponendo il cittadino, contribuente onesto, in una situazione di particolare difficoltà.

Il problema concreto era, quindi, quello di introdurre nel campo tributario una tutela analoga a quella prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, considerando nel contempo la necessità di contenere al massimo il numero delle richieste di sospensione al duplice fine – e qui vengo all'osservazione critica fatta dal collega Garofalo – di non bloccare con tempi lunghi la riscossione e di non paralizzare il funzionamento delle commissioni che sono già, per la verità, sovraccariche di lavoro. Questo argomento, collega Garofalo, che ha certamente un suo pregio, non ci impedisce di offrire la tutela giurisdizionale di cui si avverte la necessità; è avvertita dalla giurisprudenza, dalla dottrina, dal cittadino nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. È una tutela giurisdizionale che può essere fornita soltanto attraverso il potere conferito alle commissioni tributarie, organi giurisdizionali, di sospendere cautelarmente l'esazione dei tributi nelle ipotesi in cui vi sia un *fumus boni iuris*, cioè nell'ipotesi in cui il ricorso sia fondato e vi sia il pericolo di un grave e irreparabile pregiudizio nei confronti del cittadino.

Il disegno di legge che, assieme ad altri colleghi della Democrazia cristiana, ho avuto l'onore di sottoporre all'attenzione del Senato, se approvato, comporterà certamente una maggiore trasparenza e chiarezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Mi sembra non revocabile in dubbio che la sola garanzia per il contribuente non possa stare nel principio del *solve et repete*, l'unico, che attualmente di fatto esiste, così come è necessario procedere a dare certezza del diritto in una materia nella quale, per la verità, diverse e contrastanti sono state le pronunce giurisprudenziali le quali hanno determinato anche contraddittorietà di giudicati. Lo ricordavo poco fa: alcuni pretori addirittura nei casi di specie hanno ritenuto applicabile l'articolo 700 del codice di procedura civile, arrogandosi una facoltà ed un potere che, ad avviso unanime della dottrina e della giurisprudenza, non competevano loro in alcun modo. Alcuni tribunali amministrativi hanno ritenuto di loro competenza – lo ricordava poco fa il

collega Acone – intervenire sui provvedimenti dell'intendenza di finanza che negavano la sospensione, con ciò, senatore Acone, determinando, a mio avviso, un inammissibile sconfinamento in violazione del principio dell'alternatività della giurisdizione. Credo che questo sia un criterio al quale dobbiamo uniformarci e dobbiamo evitare in ogni modo che obiettivamente possano verificarsi questi casi per mancanza di una legislazione.

Non voglio citare le sentenze della Corte costituzionale del 1982 e del 1985 – anche perchè desidero rapidamente concludere, onorevole Presidente – che sono state opportunamente riferite dal collega Acone con puntualità e precisione. Debbo peraltro riferire – ho qui molte riviste amministrative e del diritto pubblico che hanno affrontato questa materia così complessa – di un passaggio pubblicato sulla «Rivista amministrativa» del 1988 che riporta un interessante articolo dell'avvocato Filippo Patroni Griffi. Vi si sostiene correttamente che la complessità della tematica si riflette immancabilmente anche nella giurisprudenza amministrativa, la quale, al di là di ipotesi limite di comportamento intendentizio e pure in presenza di cospicue affermazioni teoriche (tribunale amministrativo del Lazio, sentenza dell'ottobre 1987), oscilla tra due poli opposti attraverso una colorita gamma di sfumature. Alcune sezioni del tribunale ritengono che il tribunale amministrativo possa intervenire, altre no. Il tribunale amministrativo della Campania paventa dubbi sulla propria giurisdizione, il TAR della Toscana chiarisce di non poter valutare il *fumus* della pretesa cautelare perchè dovuta alla giurisdizione (è corretto) di altro giudice; altre pronunce sembrano ammettere un'ampia tutela cautelare e così via.

Ho voluto portare queste brevi citazioni alla sua attenzione, onorevole Sottosegretario, per dimostrare come sia urgente questo intervento. Non ci si può coprire con l'alibi di una proposta che è particolare e validissima in attesa di una riforma più generale o del testo unico. Io credo, senatore Garofalo, che dobbiamo intraprendere subito questa strada, riconoscere questa tutela giurisdizionale al cittadino contribuente per ristabilire un rapporto di chiarezza e di trasparenza.

Mi pare che la soluzione da noi prospettata, che attribuisce al giudice tributario un potere cautelare, presenti almeno tre aspetti positivi. Intanto, elimina le attuali incertezze; inoltre, consente di razionalizzare il sistema, individuando nello stesso giudice la giurisdizione cautelare e quella del merito, come il carattere strumentale della tutela cautelare imporrebbe in ogni caso. Infine, questa soluzione è coerente con il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria nel cui ambito andrebbero ricondotti sia la tutela cautelare giurisdizionale, sia il sindacato sulle misure cautelari amministrative. Non siamo arrivati ad affermare il sindacato della commissione tributaria anche sull'eventuale decisione dell'intendente di finanza; il collega Acone addirittura vorrebbe eliminare il ricorso all'intendenza di finanza. Io sarei contrario a questa ipotesi e lascerei in vita detto ricorso, anche perchè i proponenti, attraverso questo disegno di legge, propongono una sanzione nei confronti del contribuente il cui ricorso venga rigettato nel merito. La sanzione impone il pagamento di un'imposta maggiorata del 30 per cento: ecco il deterrente, senatore Garofalo, che dovrebbe impedire un ricorso generalizzato a questa misura! Se il ricorso alla commissione tributaria viene respinto o viene soltanto parzialmente accolto, il contribuente deve pagare una sovrattassa del 30 per cento. Direi che è una disposizione da mantenere

(c'è su questo - ma poi vi tornerò - anche un emendamento del senatore D'Amelio).

È vero quindi che ci muoviamo sempre in un ambito di intervento parziale, ma si tratta di un intervento parziale che ristabilisce un principio fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, quello di una tutela giurisdizionale nei confronti del cittadino nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Il provvedimento in esame elimina dunque l'incertezza attuale, dà trasparenza e certezza nei rapporti tra cittadino e fisco e pone sotto un'unica giurisdizione, le commissioni tributarie, l'esame del merito e della sospensione cautelare di questi processi. È per tali motivi che raccomando al Senato l'approvazione di questo disegno di legge che credo costituisca un passo importante per chiarire i rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* DE CINQUE, *relatore*. Oltre che riportarmi alla relazione scritta volevo ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione per il contributo che hanno dato all'approfondimento di questo tema che certamente - lo notava il senatore Acone - non è di scarsa importanza. Il provvedimento si propone, infatti, di offrire una migliore giustizia al cittadino in un campo, come quello della giustizia tributaria, che assume sempre maggiore importanza, soprattutto ora che ogni giorno assistiamo alla continua richiesta da parte dello Stato di nuove entrate e si costringono pertanto gli uffici tributari ad accrescere la propria attività che è interesse di tutti, in primo luogo della stessa amministrazione, venga svolta nel modo più corretto e con la massima legalità possibile.

Nel far mie le considerazioni che sono emerse dagli interventi dei senatori Acone e Ruffino volevo far considerare al senatore Acone che la proposta di sopprimere il punto 8 dell'articolo 1 mi sembra da non condividere. Ritengo, infatti, che debba essere lasciato uno spazio anche all'intervento dell'autorità amministrativa in alternativa a quello dell'organo di giustizia tributaria in quei casi in cui, soprattutto, e sono molto frequenti, da parte dell'amministrazione, dei centri di servizio o degli esattori siano stati commessi degli errori materiali. Si sono avute duplicazioni di cartelle o errori di scrittura in base ai quali un milione è diventato un miliardo. È facile correggere questi errori con una semplice istanza all'autorità amministrativa senza essere costretti ad adire l'autorità giurisdizionale, tributaria in tal caso, con un apposito ricorso.

ACONE. Ma se non si fa il ricorso, è un miliardo che si deve pagare.

DE CINQUE, *relatore*. Il ricorso in sede amministrativa, collega Acone, non preclude quello alla commissione tributaria e siccome noi sappiamo che i termini per il ricorso alla commissione tributaria sono abbastanza ampi, in genere si tratta di 60 giorni, se io mi trovo di fronte ad un errore...

ACONE. Ma è solo un potere sospensivo quello dell'intendente. Il ricorso deve sempre essere fatto.

DE CINQUE, *relatore*. Ma lo può anche rettificare. Il sistema mi sembra che consenta al contribuente, di fronte ad un errore materiale, formale, quindi facilmente emendabile, di proporre ricorso all'organo amministrativo e di adire l'autorità giurisdizionale se l'organo amministrativo non provvede. Naturalmente il contrario non è dato perchè, una volta iniziata la via giurisdizionale, non è più possibile il ricorso all'altra via amministrativa. Su questo punto, pertanto, mi permetto di non concordare con l'osservazione del collega Acone, che peraltro ha svolto delle egregie considerazioni su tutto il provvedimento. Non condivido poi le osservazioni del collega Garofalo su questa specie di corsia preferenziale – è un'espressione che si usa molto in questi giorni – per i ricorrenti che abbiano proposto l'istanza di sospensione. Credo che il provvedimento, così come presentato dal senatore Ruffino e da altri e integralmente accolto dalla Commissione, sia armonicamente studiato perchè prevede la possibilità di ricorso in caso di grave e irreparabile pregiudizio in presenza di un *fumus boni iuris*. Proprio per questo, in caso di sospensione, al fine di evitare che per troppo tempo venga meno la possibilità di riscossione delle entrate fiscali da parte dello Stato (ricordiamoci che tutto il provvedimento amministrativo-tributario – il Presidente me lo insegna da grande giurista quale egli è – è volto a procurare allo Stato la certezza e la immediatezza della riscossione delle sue imposte), si prevede un'accelerazione della decisione.

D'altra parte, non dobbiamo temere un facile ricorso alla istanza di sospensione perchè è prevista una forte penale del 30 per cento, che io condivido, per il contribuente che voglia fare un ricorso temerario. A mio parere, quindi, non solo non vi è il pericolo di un'accelerazione a danno di altri, ma anzi – proprio perchè è stata sospesa la riscossione dell'imposta – è necessario che la decisione nel merito intervenga subito in modo che se la stessa è favorevole al contribuente la procedura si conclude; se, invece, la decisione è contraria, il contribuente ci lascia anche le penne perchè deve pagare la sanzione maggiorata del 30 per cento.

Credo, quindi, che il provvedimento possa rimanere nella sua interezza così come è stato studiato, salvo gli emendamenti di cui discuteremo in seguito. A questo proposito vorrei presentare un emendamento all'articolo 2 tendente a sostituire la parola: «per», con le parole: «ove siano stati emessi». Ritengo opportuno questo chiarimento perchè altrimenti si potrebbe pensare che il provvedimento di sospensione della riscossione dell'imposta abbia diritto ad un compenso a parte, addirittura maggiorato del 30 per cento rispetto a quello della decisione finale. Si tratterebbe di due compensi, di cui addirittura quello sul provvedimento di minore importanza (cioè sulla sospensione dell'istanza che richiede una delibazione sommaria) viene compensato in misura maggiore di quello sul provvedimento definitivo. Potrebbe sorgere questa incertezza e pertanto mi pare giusto che, ove ci sia stata una maggiore attività, ci sia un compenso aggiuntivo ma non pari al 130 per cento, bensì limitato soltanto al 30 per cento di maggiorazione.

Dopo queste considerazioni mi rimetto all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante di Governo.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore De Cinque.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti.

MANIERI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza».

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'emendamento 1.1, trasmesso ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento è volto a ridurre le maggiori entrate previste a copertura del provvedimento medesimo, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del provvedimento stesso».

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato l'emendamento 1.5, trasmesso ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto l'emendamento, con la proposta di soppressione del nono capoverso dell'articolo 1, è volto ad annullare completamente le maggiori entrate previste sulle quali è appoggiata la copertura del provvedimento stesso».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis*. - *(Sospensione cautelare della riscossione)*. - *1*. In pendenza del giudizio di primo grado il ricorrente ha facoltà di chiedere alla commissione tributaria che la esecutorietà dell'imposizione venga sospesa se da essa può derivargli un pregiudizio imminente ed irreparabile.

2. L'istanza di sospensione, debitamente motivata, a pena di inammissibilità, in ordine al presupposto indicato nel comma 1, va prodotta in carta da bollo alla segreteria della commissione tributaria di primo grado presso la quale pende il ricorso contro l'atto impositivo e ad essa vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità, le copie fotostatiche delle ricevute comprovanti l'avvenuta presentazione del ricorso in bollo alla segreteria della commissione e dell'esemplare in carta semplice all'ufficio tributario.

3. Il presidente della commissione provvede ad assegnare l'istanza alla sezione che ha in carico il ricorso contro l'atto impositivo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa e, nel caso in cui il ricorso non sia stato assegnato, vi provvede entro lo stesso termine, in uno con l'istanza.

4. Il presidente della sezione fissa la data in cui verrà tenuta la camera di consiglio in modo che essa si svolga non oltre il quindicesimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza e il collegio della sezione, dopo un sommario esame della controversia cui l'istanza si riconnette, adotta immediatamente il provvedimento relativo con decreto motivato non impugnabile.

5. Il dispositivo del decreto va comunicato alle parti, a cura della segreteria, entro dieci giorni dalla data della camera di consiglio.

6. Il provvedimento di sospensione, totale o parziale, ha efficacia per dodici mesi, decorrenti dalla data della sua emissione, salvo che nel frattempo non sia intervenuta la decisione sul ricorso, e non è rinnovabile.

7. Il presidente del collegio, contestualmente alla pronuncia favorevole alla sospensione, dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso in modo che essa possa svolgersi non oltre i tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione.

8. Il provvedimento di rigetto dell'istanza preclude al ricorrente la richiesta di sospensione della riscossione agli organi amministrativi.

9. Se la decisione della commissione di primo grado conferma in tutto o in parte l'atto impugnato, l'ufficio tributario da cui esso promana applica sull'imposta dovuta, e la cui riscossione è stata sospesa dal provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo, una maggiorazione del 30 per cento annuo, ragguagliata al tempo intercorso fra il provvedimento di sospensione e il deposito della decisione, ferma restando l'applicazione degli interessi per ritardata riscossione stabiliti dalle singole leggi di imposta. Se la sospensione riguarda soltanto sanzioni non pecuniarie, l'ufficio tributario applica una pena pecuniaria di lire 200.000».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «articolo 15» *con le altre*: «articolo 17».

1.2 ACONE, CASOLI, RICEVUTO, FOGU, PIZZOL, MARNIGA, PIZZO, MANCIA

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Il presidente di sezione fissa la data in cui verrà tenuta la camera di consiglio in modo che essa si svolga entro il decimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza; di tale fissazione viene data comunicazione alle parti con avviso spedito almeno tre giorni prima. La sezione provvede in contraddittorio ed immediatamente con ordinanza motivata e non impugnabile».

1.3 ACONE, CASOLI, RICEVUTO, FOGU, PIZZOL, MARNIGA, PIZZO, MANCIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

1.4 ACONE, CASOLI, RICEVUTO, FOGU, PIZZOL, MARNIGA, PIZZO, MANCIA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 9.

1.5 ACONE, CASOLI, RICEVUTO, FOGU, PIZZOL, MARNIGA, PIZZO, MANCIA

Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: «una maggiorazione del 30 per cento annuo» *con le altre:* «una maggiorazione del 5 per cento annuo».

1.1 D'AMELIO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ACONE. Vorrei dire che, se avessi avuto il tempo o l'occasione di parlare coi proponenti di questo disegno di legge, avrei fatto una proposta diversa tendente a sostituire l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; forse non avrei inserito la normativa nel decrto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972. Infatti l'articolo 54, che la Corte costituzionale richiamava come norma da modificare, è la norma che contiene la dispozione unica in materia di esecuzione forzata esattoriale.

Però, siccome il disegno di legge era già stato stampato e si trattava soltanto di discuterlo, ho ritenuto di soprassedere alla richiesta principale e presentare l'emendamento 1.2 che è, per così dire, di ordine subordinato. Se considerate il decreto del Presidente della Repubblica n. 636, vedrete come l'inizio del procedimento davanti alle commissioni tributarie è indicato proprio all'articolo 15, ma l'istanza di sospensione, secondo lo stesso disegno di legge in esame, va proposta dopo la proposizione del ricorso, del quale anzi, insieme all'istanza di sospensione, bisogna esibire idonea certificazione di presentazione. Allora mi sembra più giusto che il potere di sospensione, per una ragione di carattere sistematico, venga inserito dopo l'articolo 17 che è appunto intitolato: «Presentazione del ricorso». Questo non modifica nulla, bisognerà soltanto prevedere invece di un articolo 15-*bis*, un articolo 17-*bis*.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, esso tende a modificare il quarto comma dell'articolo 1 in più parti. Innanzitutto tende a ridurre il termine di 15 giorni a 10 giorni. Faccio presente che si tratta di una tutela cautelare, di una tutela per così dire in senso lato urgente, che deve paralizzare una esecuzione che può essere in atto; ho ritenuto giusto prevedere un termine di 10 giorni: in pretura ne bastano 3 per avere un provvedimento *ex* articolo 700 del codice di procedura civile; l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori ci ha insegnato che addirittura nello stesso giorno vi può essere la sospensione e dunque 10 giorni mi è sembrata una soluzione ragionevole.

In secondo luogo l'emendamento tende a modificare la struttura del procedimento: pur lasciando in essere la designazione della sezione, tende innanzitutto a far carico all'ufficio di dare comunicazione della fissazione dell'udienza almeno 3 giorni prima affinchè le parti possano essere avvertite; inoltre l'emendamento sancisce che la decisione avvenga immediatamente ma in contraddittorio in quanto, altrimenti, una pronunzia in tema cautelare non emessa in contraddittorio potrebbe determinare un vizio di illegittimità costituzionale. Si indica l'ordinanza motivata e non il decreto perchè si tratta di provvedimento preso in contraddittorio e non unilateralmente, motivata e non impugnabile in quanto si tratta di un provvedimento interinale e cautelare e come tale non soggetto ad impugnazione.

Quindi, mi sembra che questo comma 4 specifichi e tecnicamente rifinisca, senza stravolgerne la sostanza, il capoverso 4 del comma 1 dell'articolo 1.

Con l'emendamento 1.4 proponiamo di sopprimere, al comma 1, il

capoverso 5 dell'articolo 1 e, di conseguenza, dell'articolo 15-*bis*. Ci sembra, infatti, che una volta emesso il provvedimento nella stessa seduta in cui si riunisce la sezione sia interesse del contribuente fare copia di esso ed esibirla nella sede dell'esecuzione esattoriale. Non vi è alcuna necessità di comunicare questo dispositivo alle parti, quasi fosse un qualcosa che viene emesso in un momento successivo. Il fatto di emettere immediatamente la decisione nell'udienza significa che tale decisione è *ex lege* conosciuta e conoscibile dalle parti. Mi sembra, pertanto, che il capoverso 5 non abbia una sostanziale ragione di essere.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, la Commissione bilancio ha espresso su di esso un parere contrario che non mi sembra brillante, giacchè dovremmo altrimenti dire che questa legge si autofinanzia fin d'ora, già sconta cioè le istanze di sospensione – accolte, badate, e non solo presentate – che non vengano seguite da un provvedimento di accoglimento del ricorso. Sarebbe come dire che si sta aspettando alla prova il contribuente. Mi pare questo un fatto abbastanza singolare, che mi fa pensare che la Commissione bilancio non abbia letto attentamente la parte finanziaria del provvedimento in esame, che certamente non poteva essere sostenuta da multe o «taglie», che dovranno venire nel tempo.

Vorrei svolgere su questo punto un argomento che potrebbe forse fugare le preoccupazioni dei proponenti e del relatore sul capoverso 9 dell'articolo 1. A mio avviso, non state facendo un buon servizio al fisco, poichè quando una commmissione sa che si paga il 30 per cento in più è maggiormente portata a dare la sospensiva; tutto sommato, vi è una forma di risarcimento, in quanto se chi ha chiesto la sospensiva ha sbagliato alla fine pagherà un 30 per cento in più. Perciò se consideriamo il problema dal punto di vista della incentivazione alla proposizione della istanza di sospensiva, a me pare si ottenga invece un'incentivazione al suo accoglimento, giacchè in mancanza di questa «taglia» la commissione dovrebbe usare maggiore circospezione. Non so da chi e come sia venuto questo suggerimento, ma esso certamente tiene conto soltanto del momento della proposizione dell'istanza e non anche di quella atmosfera che si crea nella commissione nel momento in cui essa deve decidere sull'istanza stessa.

Le ragioni di fondo che mi convincono a sostenere questo emendamento non attengono a tali considerazioni, che pure hanno la loro rilevanza. Nessuno di noi vuole danneggiare il fisco, tutti però dovremmo avere la volontà di evitare i privilegi del fisco, che sono cosa ben diversa dal danno al fisco; non vorrei che questa sera ci dividessimo su questo punto, giacchè non sono dalla parte del contribuente sempre e comunque, ma non sono neppure favorevole al mantenimento del *privilegium fisci*, che è stato più volte denunziato anche in alta sede giurisdizionale.

In quale altro ordinamento e rispetto a quale altra autorità un accoglimento dell'istanza che non è conseguenza della semplice proposizione della stessa poichè deve filtrare attraverso la valutazione dei componenti di una commisione, può costituire, anche dal punto di vista della rilevanza costituzionale, ragione per ottenere da parte del fisco una maggiorazione del 30 per cento non dovuta, al di là degli interessi, che non sono poi gli interessi legali, ma sono quelli previsti dalle leggi in materia tributaria, certamente superiori a quelli legali?

Su quale base si potrebbe poi poggiare questo diritto alla maggiorazione del 30 per cento? Perchè la stessa cosa non dovrebbe avvenire davanti ai

giudici ordinari o davanti ai giudici amministrativi ogni qualvolta l'istanza di sospensione non sia seguita dall'accoglimento del ricorso? Non creiamo noi una disparità di trattamento in contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Carta costituzionale?

Queste domande le ho rivolte a me stesso e ho concluso ritenendo sia miglior partito sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

* D'AMELIO. Signor Presidente, le ragioni testè esposte anche dal collega Acone se da una parte mi convincono della necessità di introdurre nel disegno di legge un deterrente capace di scoraggiare il contribuente perditempo – per così dire – dall'altra parte mi rafforzano nella necessità di dare un segno di apertura, nella convinzione che la maggiorazione del 30 per cento è pur sempre un carico oneroso eccessivo. Allora la mia proposta – al di là delle considerazioni che anch'io reputo poco pertinenti della Commissione bilancio – tendeva a mantenere il deterrente, in modo da impedire la proliferazione dei contenziosi, ma nello stesso tempo a dare un segnale al contribuente meritevole del *fumus boni iuris* di apertura e di disponibilità da parte dell'amministrazione fiscale. Sono, infatti, convinto che tutto quello che si riesce a fare per persuadere il cittadino che dall'altra parte non vi è una chiusura preconcetta, ma una disponibilità ed un'apertura, a mio avviso può accrescere la predisposizione al buon atteggiamento del cittadino e la convinzione del contribuente, in mancanza della quale nessuna riforma fiscale sarà vincente. L'elusione e le evasioni aumenteranno finchè il cittadino vedrà dall'altra parte un nemico e non un soggetto con il quale si può dialogare. Avevo a tal fine proposto un abbassamento della maggiorazione al cinque per cento, ma mi rendo conto che esso potrebbe costituire un deterrente quasi provocatorio in senso opposto rispetto alla maggiorazione del 30 per cento.

Mi affido pertanto alla comprensione del relatore e degli onorevoli colleghi di quest'Aula e avanzo una proposta intermedia, per dare un segnale di ulteriore apertura da parte del Parlamento, per cui modifico la mia proposta nel senso di una maggiorazione intorno al 15-20 per cento, se l'Aula riterrà di accettarla.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, debbo ringraziare i colleghi Acone e D'Amelio per aver dato un ulteriore contributo al disegno di legge con i loro interventi ed anche con i loro emendamenti, anche se sarebbe stato apprezzabile che il contributo fosse venuto durante i lavori della Commissione.

Per quanto riguarda il primo emendamento, il collega Acone ha giustificato questa proposta sotto il profilo puramente tecnico, pregando di sostituire l'articolo 15 con l'articolo 17. Rileggendo attentamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 636, mi accorgo che l'articolo 16, senatore Acone, comporta anche ipotesi di ricorso, da farsi entro 90 giorni, per versamenti non dovuti, che sono diverse da quelle che abbiamo previsto con la nostra istanza di sospensione cautelare nel processo tributario. Non vorrei che questo inserimento, che è stato spiegato soltanto sotto il profilo

tecnico-giuridico e formale, potesse dar adito ad una interpretazione estensiva che non è nell'intendimento ...

ACONE. Senatore Ruffino, lei dice in pendenza di giudizio.

RUFFINO. Sì, in pendenza di giudizio di cui all'articolo 15. Per evitare che un domani l'interprete possa dare all'intendimento del legislatore un'estensione che questo caso non deve avere, prego il collega Acone, se ritiene valida questa mia modesta osservazione, di ritirare l'emendamento.

Inoltre, non mi sembra opportuno, quanto meno nella prima fase di esperimento di questa tutela giurisdizionale, abbreviare i termini, già molto brevi e contenuti. Il termine di 15 giorni che noi abbiamo proposto, senatore Acone, è già molto contenuto; dobbiamo tener conto del lavoro delle commissioni tributarie e del carico di ricorsi pendenti. Pertanto, mi permetto di suggerire l'opportunità, non arroccandomi ...

ACONE. Senatore Ruffino, lei non vuole cambiare nulla. Ha paura di cambiare qualcosa.

RUFFINO. Non ho paura di cambiare qualcosa, faccio delle osservazioni che affido alla sensibilità e all'intelligenza dei colleghi. Non ho problemi in questo senso. Mi permetto semplicemente di osservare, e do una giustificazione a questo mio «arroccamento» al disegno di legge proposto, che inserendo dopo l'articolo 17 un ulteriore articolo diamo luogo ad una estensione che non era nel nostro intendimento. Pertanto, propongo il mantenimento dell'articolo 15-*bis*. Inoltre, il termine di 15 giorni da noi fissato, onorevole relatore, è già sufficiente, per cui direi che è giusto dare l'onore alla segreteria di avvisare il contribuente. Per quale motivo il contribuente si deve recare in segreteria e farsi la copia dell'ordinanza e del provvedimento? È giusto che, a cura della segreteria della commissione tributaria, tale provvedimento venga comunicato al contribuente. Per questo motivo lascerei il termine previsto.

L'ultima questione, non più di carattere formale come quelle finora affrontate, ma di carattere sostanziale, riguarda il deterrente contro i facili ed infondati ricorsi volti unicamente allo scopo di ritardare la riscossione delle imposte. Sotto questo profilo mi rimetto alla proposta del relatore. Credo che sia giusto contemperare la proposta del 30 per cento. Siccome potrebbe apparire pesante, sento l'obbligo di giustificarla di fronte all'Assemblea del Senato. Dovete tener presente che tale maggiorazione del 30 per cento è sull'imposta che verrà determinata, non sull'intera imposta. Pertanto, è sulla differenza che si applica il 30 per cento. Comunque, devo ripetere che sono contrario ad abrogare interamente un deterrente che è opportuno lasciare. Pur accogliendo in fondo quella proposta intermedia che ho sentito dal senatore D'Amelio (non più il 5 per cento annuo che è troppo poco), mi rimetto alla decisione del relatore nello stabilire un'aliquota che è necessaria non soltanto per dare trasparenza e certezza al rapporto tra cittadino ed amministrazione finanziaria, ma anche per porre dei limiti precisi e delle sanzioni nell'ipotesi in cui il ricorso non venga, in tutto o in parte, accolto.

GAROFALO. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere la mia opinione sugli emendamenti in esame, anticipando la mia dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 devo dire sinceramente che gli argomenti portati dal senatore Acone mi sembrano convincenti, per cui esprimo parere favorevole. Il parere, invece, è nettamente contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.1 in quanto noi continuiamo a pensare che l'unico sbarramento per evitare che ci sia una valanga di richieste di sospensione sia introdurre una penalità per le richieste assolutamente immotivate. Il senatore Acone dice che si potrebbe determinare nella commissione un incentivo a concedere le sospensioni, ma questo caso mai dovrebbe portare alla soppressione dell'articolo 2 e non del 30 per cento di penale.

Questi motivi ci sembrano più che sufficienti per mantenere almeno il capoverso 9 dell'articolo 1 così com'è. Francamente non saremmo neanche d'accordo su una sorta di mercanteggiamento per scendere dal 30 al 25 per cento perchè si finirebbe per perdere il senso di questa disposizione all'interno del provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non vi sarà alcun mercanteggiamento; siamo fermi al valore del 30 per cento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.2 con l'avvertenza, ai fini del coordinamento formale, che andranno modificati anche gli altri richiami all'articolo 15. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 1.3 rispetto al quale però suggerisco una modifica nel senso di mantenere l'indicazione non oltre il quindicesimo giorno, così come è previsto nel testo originario, anzichè parlare di «decimo giorno», così come è detto nell'emendamento in questione. Non le sembra infatti, collega Acone, che sia più congrua una simile previsione?

ACONE. Manderò dal relatore tutti i contribuenti che avranno pagato per quei cinque giorni in più. Comunque sono d'accordo sulla proposta del relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 1.4 e, per i motivi che ho già esposto, parere contrario all'emendamento 1.1, con la preghiera però di modificare il valore ivi previsto del 5 per cento annuo con una previsione del 15 per cento.

D'AMELIO. D'accordo, modifico il mio emendamento.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 nonchè sull'emendamento 1.3 con la modifica proposta dal relatore. Inoltre è favorevole all'emendamento 1.4 e contrario all'emendamento 1.5. Accetta infine l'emendamento 1.1 con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Acone e dal altri senatori, con la precisazione indicata dal proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Acone e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore e accolta dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Amelio, con la modifica indicata dal relatore e accettata dal presentatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"La procedura esecutiva, salvo che non sia stata sospesa dalla commissione tributaria ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione stessa non sia disposta dall'intendenza di finanza ai sensi dell'articolo 53 del decreto stesso o dal pretore in seguito ad opposizione di terzi"».

1.0.1 ACONE, PIZZOL, CASOLI, MARNIGA, RICEVUTO, PIZZO, MANCIA, FOGU

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ACONE. Si tratta di una norma che andava necessariamente modificata dopo l'introduzione dell'articolo 17-*bis*. L'articolo 54 recita: «La procedura esecutiva non può essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'articolo 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzi».

Avendo inserito il potere di sospensione delle commissioni tributarie,

dobbiamo far sì che il primo comma dell'articolo 54 reciti: «La procedura esecutiva, salvo che non sia stata sospesa dalla commissione tributaria ai sensi dell'articolo 17-*bis*, può essere sospesa...» eccetera. Si tratta comunque di una modifica conseguente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui all'articolo 15-*bis* i compensi previsti dai commi precedenti vanno corrisposti nella misura maggiorata del 30 per cento».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, sostituire la parola: «Per» *con le altre:* «Ove siano stati emessi».

2.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

DE CINQUE, *relatore*. Si tratta di una modifica formale. Suggerirei comunque che anzichè: «Ove» si dicesse: «Qualora».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, con la modifica testè proposta dallo stesso relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Ai segretari spetta un compenso di lire 1.500 per ogni decreto emesso ai sensi dell'articolo 15-*bis* dalla sezione della commissione cui sono addetti ed esso viene liquidato dall'intendenza di finanza competente per territorio in base ai progetti di liquidazione formulati dalla segreteria della commissione. Il compenso va annualmente adeguato con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in correlazione alla misura dei compensi previsti dall'articolo 12 per i membri della commissione».

È approvato.

Art. 4.

1. Alla copertura delle spese per i nuovi adempimenti delle commissioni tributarie di primo grado, che si valutano non superiori ai due miliardi di lire, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 9 dell'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PIZZOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, colleghi senatori, il nostro Gruppo, come già preannunciato dal senatore Acone, si esprimerà favorevolmente nella votazione su questo disegno di legge, rilevando che si tratta di un provvedimento necessario per ottenere una migliore tutela del cittadino.

La tutela cautelare risponde all'esigenza di evitare danni imminenti e gravi, irreparabili e - non dobbiamo dimenticarlo - conseguenti ad un provvedimento che appare, ad un primo sommario esame, illegittimo, assunto dall'amministrazione finanziaria. Non accettare questo principio che ha rilevanza costituzionale significherebbe mantenere in vita una legislazione che è fonte di intollerabili vessazioni per il cittadino.

Le ragioni tecniche sono già state illustrate abbondantemente dai colleghi che mi hanno preceduto e quindi concludo ribadendo il voto favorevole da parte del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'AMELIO. Ringrazio innanzi tutto la Commissione finanze e tesoro del Senato e per essa il suo Presidente che ha mostrato profonda sensibilità nell'accogliere un principio che mi sembra vada – è stato ripetuto questa sera in Aula – nella giusta direzione della tutela del cittadino.

Un ringraziamento va anche al relatore, senatore De Cinque, e a tutti quelli che hanno parlato; soprattutto ai senatori Ruffino e Acone, per la loro lucida interpretazione.

La necessità di tutelare il cittadino contribuente, soprattutto quello onesto, al quale dobbiamo guardare tutti, credo sia un principio che vada rispettato sempre e comunque da parte di uno Stato di diritto.

Mi rendo conto d'altra parte che vi sono preoccupazioni che non possono essere eliminate a cuor leggero: la crescita del contenzioso è un fatto di cui tutti dobbiamo farci carico. Tuttavia credo che faccia premio su queste preoccupazioni la primaria esigenza della tutela del contribuente nei confronti del quale sia da riconoscere il *fumus boni iuris*.

Per questi motivi credo che il disegno di legge costituisca un importante passo avanti nel tentativo – a cui non bisogna mai rinunciare – di creare un rapporto fiduciario fra cittadino e amministrazione finanziaria.

Per tutti questi motivi il Gruppo della Democrazia cristiana dà voto favorevole. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno, di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare», (332), di iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare», di iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Santalco, Triglia, Ruffino, Di Lembo, De Giuseppe, Fontana Elio, Angeloni, Ferrari-Aggradi, Cuminetti, Sartori, Golfari, Rezzonico, Vercesi, Bompiani, Citaristi, Ianni, De Cinque, Pinto, Coviello, Covello, Bernardi, Perugini e Vettori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Brina.

Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di introdurre una nuova forma di intermediazione finanziaria che, al pari dei provvedimenti relativi alla istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, vuole consentire ai piccoli e medi risparmiatori di canalizzare i loro risparmi in investimenti immobiliari altrimenti loro inaccessibili. In questo caso il campo di attività non si limita a quello finanziario, ma aggiunge ad esso

quello commerciale, della compravendita, delle locazioni, del finanziamento immobiliare, fino a promuovere in alcuni casi iniziative imprenditoriali nel campo dell'edilizia, esclusa l'attività di costruzione.

Presidente del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* BRINA). La relazione iniziale al disegno di legge, tutta la discussione che nel corso degli ultimi anni si è sviluppata (va ricordato che essa parte dalla IX legislatura) e la discussione recente sul provvedimento stesso convergono nell'elencare una serie di funzioni cui possono indirizzare la loro attenzione i fondi immobiliari. Esse vanno dal sostegno alle attività industriali, commerciali, professionali e turistiche, attraverso l'offerta alle condizioni più vantaggiose per arrivare alla vendita, all'affitto e al *leasing* di immobili adatti alla loro attività, fino al finanziamento della nuova edilizia, stante il regime vincolistico dei canoni dell'edilizia residenziale per la realizzazione di opere come edifici industriali, centri direzionali, centri commerciali e di servizio, alberghi e complessi turistici, parcheggi e edifici ad uso pubblico. Quello immobiliare è un settore che, agendo indirettamente sul momento edificatorio, si irradia in ogni ramo dell'attività economica e produttiva del paese con effetti moltiplicatori per la stessa occupazione. L'obiettivo è quello di stimolare il comparto immobiliare, canalizzando in questa direzione il risparmio delle famiglie attraverso la raccolta, la gestione professionale e la remunerazione al coperto di una serie di controlli pubblici.

Anche questo provvedimento si muove nel filone inaugurato dalla legge n. 77 del 1983 che, oltre ad introdurre una normativa specifica per i fondi comuni di investimento, prevede anche una prima griglia a protezione del risparmiatore.

La nostra posizione sostanzialmente favorevole in ordine a questo provvedimento conferma nel merito quella sostenuta a suo tempo, nella legislatura passata, dal senatore Bonazzi. La tutela del risparmio, principio costituzionale garantito, può ricercare significative attuazioni istituendo strumenti normativi che permettano ai cittadini di investire i propri capitali in impieghi proficui, evitando che si creino le condizioni per la surrettizia diffusione di forme di intermediazione ai limiti del legale e prive di sufficienti garanzie.

La nostra parte politica, in occasione del precedente dibattito, tentò insistentemente di ispirare la norma a criteri di correttezza e trasparenza. «L'amara esperienza del fondo Europrogramme deve servire da esempio», disse il senatore Bonazzi del Gruppo comunista, Gruppo che sostenne l'adozione di misure tali da impedire definitivamente il ripetersi in futuro di situazioni di vuoto legislativo a tutto vantaggio di spregiudicati gruppi immobiliari.

Nel corso della votazione avvenuta in Senato nella passata legislatura il Partito comunista si astenne su questo provvedimento, motivando l'astensione con la mancata accettazione da parte della maggioranza di alcune nostre proposte emendative. Le nostre obiezioni riguardavano l'assetto proprietario

della società; si sosteneva l'opportunità che quote rilevanti del pacchetto azionario delle istituende società di investimento immobiliare venissero sottoscritte da compagnie di assicurazione o da istituti bancari in modo da assicurare all'iniziativa la necessaria solidità finanziaria. Questo atteggiamento era inficiato dalla esperienza del fondo Europrogramme e dalla necessità quindi di tutelare al massimo il risparmiatore. L'altro punto sollevato dal nostro Gruppo qui in Senato riguardava il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio; il multiplo individuato allora in uno a venti appariva eccessivo anche agli esperti del Ministero del tesoro, che lo ritenevano un limite massimo ma non una soglia prudenziale. La Camera infatti soppresse in seguito questo multiplo ed identico destino ebbe la norma relativa alla facoltà di riacquisto delle proprie azioni immobiliari sino al 10 per cento del patrimonio. Anche il Governo da parte sua presentò in seguito nuove proposte di articolato.

Il provvedimento ha conosciuto quindi percorsi travagliati e tortuosi e ciò significa che, al di là dei buoni propositi e delle stesse volontà politiche, la materia è delicata e complessa e resta difficile definire norme che per forza di cose devono calare i propositi enunciati nella realtà del mercato con le sue spinte oggettive fatte di interessi ed anche di speculazioni.

La formula dei fondi comuni di investimento è stata da tempo adattata al settore immobiliare: negli Stati Uniti operano da diversi decenni fondi che destinano all'acquisto di immobili civili ed industriali il denaro raccolto dai risparmiatori tramite la cessione di quote. In Italia i fondi di questo tipo sono noti da circa una ventina di anni, da quando cioè ha iniziato a diffondersi il fondo Europrogramme, il primo a vendere le proprie quote nel nostro paese. Poichè in Italia i fondi comuni di investimento immobiliare non sono ancora regolamentati per legge, le esperienze, i riferimenti e gli studi guardano al diritto svizzero cui fa riferimento anche lo stesso Europrogramme. Il fondo immobiliare è definito come un patrimonio costituito con le quote dei partecipanti, allo scopo di effettuare investimenti collettivi, delegando la gestione ad una società esterna; il patrimonio del fondo appartiene ai partecipanti ed è ben distinto da quello della società di gestione. A fronte degli apporti dei risparmiatori vengono emessi titoli senza indicazione di valore nominale (le quote) che incorporano tutti i diritti legati alla posizione di partecipante; si tratta di titoli di credito nel senso più ampio del termine che consentono, se prevista, la cessione delle posizioni anche a terzi. Secondo la legge svizzera il fondo immobiliare non solo può acquistare e gestire immobili, fabbricati e stabilimenti, ma anche azioni di società a prevalente attività immobiliare, realizzando così una sorta di investimento indiretto che potrebbe configurarsi come un anello di congiunzione tra i fondi mobiliari e quelli immobiliari. La rilevazione del valore del fondo avviene periodicamente sulla base di perizie giurate compiute da esperti indipendenti o da società specializzate in revisione di bilanci. Sulla base delle stime dei singoli cespiti si giunge alla determinazione del valore complessivo del patrimonio e, dividendolo per il numero delle quote in circolazione, al valore della quota. Come si vede il meccanismo non è molto diverso da quello dei fondi mobiliari, se non per la differente natura dei beni che entrano nel computo e per la differente sostanza delle valutazioni (stime di periti invece delle stime di borsa).

È proprio sulla sostanza che si appuntano alcune osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito e nelle riflessioni di questi anni. In linea di

massima i fondi immobiliari possono essere costituiti in due forme: fondi aperti senza predeterminazione del capitale, il cui patrimonio varia continuamente in funzione delle sottoscrizioni e dei riscatti delle quote effettuati dai partecipanti e pertanto in funzione dell'ammontare delle sottoscrizioni (i gestori possono incrementare il patrimonio acquistando nuovi immobili e all'aumentare dei riscatti devono ridurre la liquidità, se sufficiente a fronteggiare le richieste, o alienare alcuni cespiti liquidando gli investimenti o al limite dichiarare lo stato di illiquidità, procedendo a chiudere il fondo, non impegnandosi più a riscattare direttamente le quote) e fondi chiusi, costituiti da un capitale fisso e aventi per oggetto un determinato affare cui partecipano solo i soci iniziali, o soci nuovi solo in funzione di cessione delle quote da parte degli iniziali promotori. Questi fondi sono generalmente costituiti in società per azioni e le quote sono rappresentate quindi da azioni quasi sempre quotate in borsa. In Italia questa forma non è applicata e viene introdotta con la normativa che stiamo approvando. Qualunque sia il tipo prescelto nell'esperienza risulta molto stretto il rapporto tra fondi comuni e *leasing* immobiliari. Infatti, almeno stando agli esempi che si sono realizzati a livello internazionale ed anche nel nostro paese, quasi tutti gli immobili vengono ceduti in cessioni finanziarie ad utilizzatori (generalmente sono società industriali) che per un certo periodo di tempo pagano un canone periodico indicizzato sul costo della vita o sul costo dei fabbricati. Al termine della locazione esercitano il diritto di riscatto dei beni ad un prezzo prefissato. In questo modo, mentre il fondo consente alle aziende di reperire denaro fresco per la realizzazione di programmi anche imponenti di investimento senza ricorrere al credito bancario o all'esaurimento di risorse proprie, il *leasing* consente ai risparmiatori di ottenere un flusso minimo di liquidità, oltre una certa garanzia sulla liquidità finale dell'investimento tramite il diritto di opzione esercitato dal locatore. Ne deriva quindi che il rendimento delle quote è costituito da due componenti: la consistenza dei canoni percepiti (voce che ha una validità in funzione dell'azienda debitrice) e la rivalutazione periodica del patrimonio. È questa la voce sicuramente più consistente; gli immobili del fondo sono destinati, se gli investimenti sono stati veramente effettuati con oculatezza, a rivalutarsi nel tempo. La crescita di valore si riflette nella lievitazione del valore delle quote.

Su questa componente, tuttavia, è bene precisare che la valutazione dipende da stime e per questo, pur se effettuata da periti indipendenti, non è mai equivalente ad un prezzo vero e proprio, ma riflette soltanto un valore indicativo la cui consistenza effettiva dipende dalla normalità del mercato immobiliare, dall'esistenza di una potenziale contropartita, dal grado di liquidità e così via; una serie di componenti da non sottovalutare, soprattutto nella malaugurata ipotesi di dover realizzare in tempi stretti la liquidazione parziale del fondo per far fronte a consistenti domande di riscatto.

Uno dei punti più delicati della gestione è rappresentato dalla separazione che deve essere netta e chiara tra poteri esecutivi che realizzano le politiche di gestioni, poteri deliberativi che impostano tali politiche e poteri di controllo. Una proposta per garantire l'impossibilità di commistioni di interessi prevede la possibilità di affidare compiti esecutivi ad una banca. Il fatto di affidare gli anzidetti compiti ad una banca, specie se di notevoli dimensioni e se conosciuta su scala nazionale, o a gruppi di banche consorziate risponde a ragioni di ovvia convenienza sia per motivi di

organizzazione, di elevata competenza tecnico-finanziaria e dei mercati, sia perchè tale circostanza amplia fortemente la capacità di penetrazione del fondo, mentre assicura ad esso una eventuale fonte di provvista di mezzi.

Da queste esperienze si possono trarre alcune considerazioni oggettive. L'attività immobiliare è ben difficilmente compatibile con la formula del fondo aperto in atto nei fondi comuni. Finchè il flusso delle immissioni supera quello dei riscatti non si pongono problemi e la gestione può dare il massimo dei suoi frutti. Però, quando avviene il contrario è necessario compiere una scelta drastica: o liquidare parte del patrimonio, operazione che però si rivela spesso difficoltosa o realizzabile a prezzi inferiori a quelli di stima, o chiudere il fondo non rispettando più l'impegno di riacquisto delle quote, posto che è facile trasformare, come dice il motto, il denaro in mattoni ma è difficile recuperare dai mattoni il denaro.

Alla luce di queste considerazioni sulle quali si è svolto il dibattito in Commissione, riteniamo sia preferibile per i fondi immobiliari adottare la soluzione del fondo chiuso e ricorrere alla tipica società per azioni, preferibilmente quotata in borsa, per garantire il massimo di liquidità dell'impiego, soluzione indicata dal provvedimento al nostro esame.

L'altro nodo riguarda la materia fiscale. Su questa materia la mia parte politica mantiene da sempre un atteggiamento molto rigoroso. Questo non significa rifiutare *a priori* ipotesi ed esperienze anche suggestive già sperimentate in altri paesi e riguardanti l'uso dell'incentivazione fiscale a favore del capitale di rischio. Vi sono studi, sollecitazioni, anche in questa direzione, saggi importanti. In particolare negli Stati Uniti è stato fatto uno studio dal comitato economico del Congresso sul rapporto costi-benefici dell'incentivazione pubblica del capitale di rischio, che ha evidenziato come il costo di un posto di lavoro creato finanziando una piccola impresa a titolo di capitale di rischio è stato nel 1985 di 4,5 milioni di lire italiane, contro i 32 milioni del costo per il bilancio federale del mantenimento di un disoccupato.

In Italia la casistica limitata non permette di determinare il costo di un posto di lavoro creato tramite il finanziamento del capitale di rischio. Tuttavia il costo per la finanza pubblica di un disoccupato è stato quantificato da alcuni studiosi in 41.398.000 lire così ripartite: 29 milioni per mancata produzione di valore aggiunto, 9 milioni per tributi diretti, indiretti e oneri sociali e circa 3 milioni derivanti dal costo dell'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale.

Il costo per lo Stato di una politica di incentivazione – sostengono le correnti di pensiero che puntano a chiedere una agevolazione sul fronte fiscale – degli investimenti in oggetto varia a seconda del *mix* di misure scelte, ma resta quella dell'incentivo fiscale la leva più comoda, più utilizzabile, più rispondente alle esigenze di sviluppo sperimentate anche dagli altri paesi.

Ora, considerando che l'incentivazione fiscale non costituisce una novità anche per il nostro sistema, riteniamo che l'incentivazione usata con disinvoltura nel nostro paese, sia sul fronte fiscale che sul versante dei trasferimenti di risorse statali, non solo rappresenta una delle cause non secondarie dell'indebitamento pubblico, ma altera indubbiamente, dal punto di vista economicistico, il rapporto azienda-mercato, dando vita ad una doppia forma di parassitismo economico, sempre meno compatibile con un'economia che punta alla massima apertura ed integrazione sovranaziona-

le. Sono queste le ragioni che ci portano a condividere, a proposito del nodo fiscale, gli orientamenti e le posizioni espresse dalla Commissione Sarcinelli. Essa così si esprime nel suo rapporto: «La Commissione non ritiene di proporre agevolazioni tributarie dal lato della domanda, non essendo in favore dell'introduzione di ulteriori deroghe al sistema impositivo. Ritiene piuttosto che sia opportuno perseguire la strada della riduzione delle disparità tuttora esistenti nel trattamento impositivo delle diverse attività finanziarie che possono influire anche sui costi di negoziazione».

Il tema del trattamento fiscale richiede alcune precisazioni, poichè la proposta formulata nel testo al nostro esame risulta notevolmente diversa dalla impostazione data all'argomento dal testo originario del disegno di legge n. 318. L'originaria proposta si richiamava al meccanismo impositivo vigente per i fondi comuni di investimento mobiliare, l'articolo 9 della legge n. 77 del 1983. Secondo tale proposta, si escludeva l'assoggettamento dei redditi delle società di investimento immobiliare all'IRPEG e all'ILOR; si stabiliva che tutte le ritenute sui redditi da capitale fossero a titolo di imposta e si prevedeva un prelievo annuo pari allo 0,20 per cento del valore del patrimonio della società.

Si disponeva, inoltre, nel testo che ha visto la nostra astensione, che gli acquisti e le vendite in immobili da parte delle società fossero soggetti ad IVA o imposta di registro del 2 per cento e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 50.000; si proponeva quindi l'esenzione dall'INVIM per gli immobili posseduti o trasferiti dalla stessa società. Infine, a conferma delle affinità di questa proposta con il regime fiscale vigente per i fondi immobiliari, si proponeva che i proventi derivanti dalle partecipazioni alle società di investimento, da parte di persone fisiche non titolari di azioni ordinarie, non concorressero a formare il reddito imponibile.

Per quanto riguarda le imposte sui trasferimenti di proprietà e di immobili, il testo in esame recepisce sostanzialmente la proposta iniziale del disegno di legge n. 318, anche se tale regime dovrebbe essere transitorio, con scadenza fissata al 31 dicembre 1992 (mi riferisco all'applicazione della legge Formica).

Per quanto riguarda invece la tassazione annuale dei redditi, non sono più previste particolari incentivazioni fiscali mantenendo per i portatori di azioni il regime ordinario. La determinazione dei criteri per la scelta e la ripartizione degli investimenti immobiliari e dei criteri di valutazione del patrimonio viene determinata, secondo il testo al nostro esame, dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione della società deve invece deliberare, informandone l'assemblea dei soci ed il rappresentante comune degli azionisti di risparmio (altra figura ben delineata nel testo), circa la scelta della banca depositaria e degli organi di stampa su cui pubblicare periodicamente i prospetti di valutazione.

Per la banca depositaria, presso la quale devono essere depositati i titoli e le disponibilità liquide della società, sono richiamati gli stessi requisiti previsti dalla legge n. 77 del 1983, che regola i fondi mobiliari.

Sempre sul modello della legge n. 77 del 1983, ad amministratori, rappresentanti e sindaci delle società sono richiesti specifici requisiti di onorabilità e professionalità.

Il problema del mercato secondario riveste un'importanza fondamentale per i titoli a contenuto immobiliare. Nel caso dei fondi immobiliari aperti, ad

esempio, finchè il flusso della sottoscrizione supera quello dei rimborsi, l'illiquidità del titolo non crea problemi; ma quando – come dicevo prima – la situazione si capovolge, la necessità di un mercato secondario efficiente e svincolato dalle eventuali risorse di collocamento utilizzabili dai soggetti promotori si fa inderogabile. Nel caso delle società di investimento immobiliare, tuttavia, è la struttura stessa della società per azioni che, escludendo l'obbligo del rimborso, previene i rischi cui si è fatto cenno. Ciò non appare sufficiente per uno strumento di investimento che voglia garantire comunque l'agevole liquidabilità dell'investimento medesimo; a tale scopo sono previste due soluzioni specifiche. In primo luogo si dispone che le società di investimento immobiliare possono acquistare, in deroga all'articolo 2357 del codice civile, azioni di risparmio immobiliare proprie nel limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio netto, escluse le riserve di rivalutazione, mentre oltre tale percentuale l'acquisto può essere effettuato entro i limiti stabiliti sempre dal predetto articolo. Tali azioni, se acquistate o sottoscritte da soci titolari di azioni ordinarie, devono essere rese nominative e gli acquisti di ciascun socio non possono superare il 5 per cento delle azioni di risparmio emesse. In secondo luogo, l'obiettivo di favorire la formazione del mercato secondario viene perseguito mediante la disposizione che dette azioni siano emesse di diritto alle quotazioni presso la borsa valori, salvo motivato parere contrario della Consob. Si dispone altresì che gli acquisti delle azioni di risparmio proprie da parte della società debbano essere effettuati in borsa.

Queste disposizioni tendono a garantire un sufficiente grado di liquidabilità dell'investimento senza far ricorso a società di riacquisto previste invece nella legislazione estera.

In tema di valutazione patrimoniale, l'articolo 9 introduce l'obbligo di nomina del collegio dei periti, composto da almeno tre membri appartenenti a determinati ordini professionali, che provveda, su richiesta del consiglio di amministrazione, alla stima del valore degli immobili. Tale stima comunque ha valore consultivo poichè evidentemente la responsabilità delle operazioni della società compete agli amministratori.

Le società di investimento immobiliare devono essere iscritte in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia (articolo 13) e sono assoggettate ai poteri di vigilanza della Consob, alla quale è delegata la predisposizione dello schema tipo dello stato patrimoniale del conto economico e dei criteri di valutazione del contenuto della relazione degli amministratori. Alla Consob è affidato anche il compito di approvare il prospetto di valutazione del patrimonio sociale; si dispone che i dati e le informazioni acquisiti da tale organo nell'esercizio della vigilanza siano tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi della pubblica amministrazione, ad eccezione del Ministro del tesoro.

Le norme poste a garanzia del risparmiatore sono contenute in particolare nell'articolo 1. Esso fissa in 20 miliardi il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni di investimento immobiliare e disciplina le incompatibilità degli amministratori, dei dirigenti e dei sindaci.

L'articolo 2 fissa l'oggetto sociale esclusivo per le società di investimento.

L'articolo 4 regola la suddivisione del capitale sociale, costituito esclusivamente da azioni ordinarie nominative ammesse alla quotazione in

borsa e da azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di risparmio immobiliare possono essere emesse fino ad un ammontare non superiore a 10 volte il capitale sociale (altro punto contestato nel precedente testo approvato dal Senato) costituito da azioni ordinarie ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

L'articolo 11 disciplina la revisione contabile e di controllo mediante la società di certificazione.

Il testo scaturito dai lavori della Commissione è il frutto del contributo e dell'apporto costruttivo di tutte le forze politiche, di cui va dato atto in particolare al relatore che ha sostenuto l'onere di lavoro maggiore, oltre che al Sottosegretario.

Questa materia andava regolamentata. Riteniamo che tale normativa possa cautelare il risparmiatore, che resta in ogni caso il soggetto più debole in ogni iniziativa finanziaria che lo veda coinvolto, ed assicurare all'operatore finanziario, chiamato a definire con creatività ed estro nuovi strumenti, un quadro di riferimento trasparente, con regole che garantiscono tutti i contraenti e ogni soggetto coinvolto in una attività fondata essenzialmente sulla triangolazione dei soggetti: gli amministratori della società, i sottoscrittori delle azioni e gli utilizzatori dei manufatti dei patrimoni immobiliari, grazie ai quali l'investimento operato diventa remunerativo.

Quindi, la nostra parte politica individua nei correttivi introdotti nel nuovo testo elementi nuovi e positivi, tali da giustificare un voto di assenso al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berlanda. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, parlare oggi di un provvedimento che deriva da un disegno di legge presentato nel dicembre 1982, riproposto nel novembre 1983, approvato il 20 marzo 1985 dal Senato, decaduto alla Camera dei deputati per la conclusione anticipata della IX legislatura ed ancora riproposto al Senato nel luglio 1987, rischia di provocare, anche in chi ne sia stato presentatore, una sensazione di disagio o quanto meno di scarso entusiasmo. Tale disagio è motivato non tanto dal dover tornare a ripetere le ragioni e gli obiettivi del provvedimento, in quanto questi ultimi al contrario sono pienamente validi, ma dall'eccesso di parole che ha finito per logorare l'intero discorso.

Il testo in esame risente, infatti, di tali e tante sedimentazioni, molte volte giustificate da situazioni contingenti oggi del tutto dimenticate, che per superare tale disagio – o meglio per renderlo produttivo – sembrerebbe il caso di dedicarsi ad una minuziosa ricostruzione dei passaggi attraverso i quali dal testo originario si è giunti a quello presente. Ciò non solo e non tanto per giungere ad una precisa attribuzione di responsabilità (anche se tale aspetto evidentemente è importante e dovrà essere affrontato in altra sede), quanto piuttosto per verificare se e come sia possibile continuare a parlare di questo testo come di un qualcosa di organico ed unitario rispetto all'articolazione tra loro dei fini e dei mezzi che si presuppone costituiscano e giustifichino il provvedimento stesso. Infatti, mi sembra che intorno a questo testo, per i motivi più diversi, si sia scatenata la gara ad essere sempre più severi, rigorosi e repressivi al di fuori di una qualsiasi seria riflessione sulle finalità e sul contesto del provvedimento, così trascurando, certo per

ignoranza e non per disegno, le indicazioni che fin dal giugno 1982 la Commissione finanze e tesoro del Senato – e non questo o quel senatore – aveva formulato con voto unanime. Tale rilievo va poi rivolto in modo chiaro (mi sia consentito farlo) anche ai rappresentanti del Governo che, di volta in volta e di legislatura in legislatura, hanno seguito l'*iter* del provvedimento contribuendo non poco a confondere lo sviluppo dei lavori, non essendo riusciti a fornire – specialmente in passato – indicazioni che fossero, se non univoche, almeno definite.

Un discorso analogo vale per la conduzione della discussione intorno al provvedimento nella scorsa legislatura presso la Commissione finanze e tesoro sia al Senato sia alla Camera. Il testo in esame presenta quindi numerosi aspetti di rigidità che sicuramente si sarebbero potuti evitare se all'astratto furore di un rigorismo puramente verbale si fosse preferito il rigore dell'argomentazione razionale. Ciò nondimeno sono qui per motivare personalmente e a nome del Gruppo della Demócrazia cristiana il voto favorevole al provvedimento. Tale voto, come è ovvio dopo quanto già detto, non implica consenso per ogni singolo aspetto del testo poichè è ferma la convinzione che non pochi degli emendamenti apportati alla proposta iniziale ne costituiscono un netto peggioramento, ma riflette l'adesione – questa sì convinta – agli obiettivi generali del provvedimento.

Credo che nessuno provi una particolare soddisfazione nel considerare che i relitti del naufragio del mercato dei titoli atipici, mercato che nel 1981 valeva 1.600 miliardi di lire, sono vicende giudiziarie vecchie e nuove dalle quali una delle poche realtà che si sottrae è proprio lo spettro a lungo esorcizzato, cioè il fondo Europrogramme; del resto credo che nessuno si illuda che da questi detriti non possono mai più rinascere altre esperienze del genere.

È per questo che siamo sempre convinti dell'inefficacia di una risposta puramente repressiva al fenomeno, come siamo convinti della necessità di predisporre canali che inseriscano, entro strumenti tutelati, la diffusa e legittima tendenza a collegare il risparmio ad impieghi a contenuto immobiliare. In questo senso, pertanto, il provvedimento merita sicuramente la nostra approvazione ed approvazione merita anche lo schema generale che, nonostante tutte le revisioni e le modificazioni, conserva i tratti che per l'istituto, oggi denominato società di investimento immobiliare, erano stati fissati fin dal 1982 dalla Commissione finanze e tesoro.

Il primo problema che un provvedimento in tema di fondi immobiliari deve affrontare, cioè l'opzione tra fondo di tipo chiuso e di tipo aperto, è stato quindi risolto optando per il fondo di tipo chiuso, che può costituirsi esclusivamente nella forma di società per azioni su autorizzazione del Ministro del tesoro. Conseguentemente, la denominazione dell'istituto è quella di società di investimento immobiliare.

Un primo elemento caratterizzante del nuovo istituto è dato dalla suddivisione del capitale sociale tra azioni ordinarie ed azioni di risparmio immobiliare. Queste ultime sono azioni prive del diritto di voto, possono essere al portatore, sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e non possono essere emesse in sede di costituzione della società.

Accogliendo un emendamento del Governo, si dispone che il capitale sociale in azioni ordinarie non possa essere inferiore a 20 miliardi di lire (10

nel testo precedente), mentre le azioni di risparmio immobiliare possono essere emesse fino ad un ammontare non superiore a dieci volte (venti volte nel testo precedente) il capitale sociale in azioni ordinarie versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

La facoltà di emettere azioni di risparmio in rapporto multiplo a quello delle azioni ordinarie, in deroga alle disposizioni vigenti, ha formato oggetto di un vivace dibattitto: senza pretendere di ricostruire in questo momento i termini della questione, va comunque detto che, volendo «tradurre» in qualche modo le peculiarità operative e gestionali del fondo entro la struttura della società per azioni, è inevitabile ricorrere a qualche forma di variabilità del capitale sociale, cosa del resto già prevista in ordinamenti molto simili al nostro, come quello francese.

Si deve poi notare che dal possesso e dalla titolarità delle azioni di risparmio immobiliare vengono escluse le società e gli enti commerciali, ad eccezione delle assicurazioni autorizzate al ramo vita, purchè l'investimento non superi i limiti degli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche, come già previsto per i fondi mobiliari.

Questa disposizione, va però detto, non pare in linea con le tendenze ormai consolidatesi a livello europeo, che ammettono la partecipazione ai fondi anche da parte delle imprese commerciali.

Senza scendere in dettaglio nell'esame del provvedimento, vorrei aggiungere solamente altre due osservazioni.

La prima è relativa al trattamento fiscale previsto per le società di investimento immobiliare, in relazione al quale il testo del provvedimento è molto diverso dall'impostazione data all'argomento dal primo provvedimento presentato in merito.

In breve, la proposta originaria, richiamandosi al meccanismo impositivo applicato ai fondi comuni d'investimento mobiliare, escludeva l'assoggettamento dei redditi della società di investimento immobiliare all'IRPEG e all'ILOR, stabiliva che tutte le ritenute su redditi da capitale fossero a titolo d'imposta e prevedeva un prelievo annuo pari allo 0,20 per cento del valore del patrimonio della società.

Erano poi previste altre agevolazioni in tema di IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali ed INVIM per gli immobili posseduti o trasferiti dalle società di investimento immobiliare.

Si proponeva infine che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società di investimento immobiliare da parte di persone fisiche non titolari di azioni ordinarie non concorressero a formare il reddito imponibile.

Il nuovo testo, tuttavia, recepisce la proposta iniziale solo per quanto riguarda le imposte sul trasferimento di proprietà di immobili, anche se tale regime dovrebbe essere transitorio con scadenza fissata al 31 dicembre 1992, mentre per quanto riguarda la tassazione annuale sui redditi non sono più previsti particolari incentivi fiscali, mantenendosi per i portatori di azioni il regime ordinario.

Considerato che ormai da tempo è stata abolita la deducibilità ai fini IRPEG dei dividendi attribuiti alle azioni di risparmio (legge 25 novembre 1983, n. 649), non si può non rilevare come il testo del provvedimento, nella sua più recente versione, non offra sostanziali incentivi fiscali, i quali tuttavia sembrano necessari per garantire un rapido decollo al nuovo strumento, come del resto dimostrano tutte le esperienze estere in materia, per le quali l'incentivazione fiscale ha svolto un ruolo fondamentale per promuovere questa formula di investimento.

La seconda osservazione è relativa al trasferimento dei poteri di vigilanza, operato in seguito all'accoglimento di alcuni emendamenti governativi, dalla Consob, come previsto dal testo iniziale del provvedimento, alla Banca d'Italia.

Senza voler entrare a fondo nel merito della questione, si deve notare semplicemente che sfugge almeno al sottoscritto la *ratio* per cui da un controllo di trasparenza, quale appunto quello affidato alla Consob, si passi ad una vigilanza con maggiori caratteristiche di discrezionalità quale quella esercitata dalla Banca d'Italia, tanto più che il nuovo istituto, a spiccato contenuto immobiliare, sembra esulare in modo significativo dalle tradizionali competenze della stessa Banca d'Italia.

Nonostante queste osservazioni che ho ritenuto di fare in modo molto sintetico, avendo trascorso qualche giorno o settimana a discutere in Commissione dell'argomento, confermo il voto favorevole, con l'auspicio che il futuro *iter* di questo provvedimento, almeno nella sostanza, abbia maggior fortuna rispetto a quella che hanno avuto i precedenti provvedimenti, sia qui che alla Camera. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pizzol. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo socialista è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 332, in quanto ritiene che la disciplina da esso introdotta sia diretta a perseguire contestualmente due obiettivi, entrambi utili all'ammodernamento e allo sviluppo della nostra economia: rafforzare il mercato finanziario collegato al mercato immobiliare e offrire ai risparmiatori forme di impiego rigorosamente controllate.

La normativa in esame è stata all'attenzione del Parlamento per lungo tempo, risalendo la prima proposta al 1982, ed è stata pertanto approfondita adeguatamente sia per quanto attiene l'analisi dei fenomeni economici che si intendono disciplinare, sia quanto alla tecnica normativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti.

Il presente disegno di legge si propone, mediante l'istituzione di un nuovo strumento di intermediazione finanziaria, di rafforzare la domanda del mercato per investimenti indirizzati al settore edilizio che consentano al risparmiatore lo stesso tipo di prestazione che egli ricerca nel possesso immobiliare diretto e che difficilmente potrebbe realizzare come singolo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* PIZZOL). Tale domanda, presente in una larga fascia di risparmiatori, è stata sinora lasciata alle iniziative spontanee di operatori privi di qualsiasi controllo normativo, i quali pertanto non garantiscono all'investitore una seria protezione e comunque non gli consentono una valutazione obiettiva dei rischi e dei benefici dell'operazione intrapresa.

Il legislatore ha pertanto - come si è detto - avvertito da tempo l'esigenza di dettare un'apposita disciplina per la raccolta di capitali da impiegare in attività immobiliari.

Dopo le vicende delle proposte parlamentari della precedente legislatura, su cui si è riferito negli interventi precedenti, si è giunti pertanto al disegno ora sottoposto alla nostra approvazione.

Con esso si individua in una particolare forma di società per azioni lo strumento per la costituzione di un fondo di tipo «chiuso», con capitale variabile costituito da azioni ordinarie ammesse alle quotazioni in borsa e da azioni di risparmio.

La società è sottoposta a regime autorizzativo da parte del Ministero del tesoro e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia oltre che ai controlli di competenza della Consob sulle società per azioni.

L'oggetto sociale è rigidamente limitato all'acquisto, vendita e gestione dei beni immobili.

La struttura normativa del presente provvedimento ci sembra idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati: incentivo al mercato finanziario e immobiliare, tutela del risparmiatore.

Naturalmente sarà necessario un periodo di sperimentazione successiva all'entrata in vigore delle nuove norme per poter valutare gli effetti che esse produrranno nella concreta dinamica della vita economica.

Noi ci auguriamo, comunque, che la disciplina, che stiamo per approvare, rafforzando la fiducia dei risparmiatori, offra un nuovo impulso agli investimenti produttivi nel settore immobiliare oggi in fase non espansiva, settore ad alto contenuto occupazionale e perciò di importanza vitale per lo sviluppo del nostro paese; pensiamo soprattutto agli investimenti nel campo dell'edilizia residenziale, delle opere di urbanizzazione, del restauro e risanamento dei centri storici, che potranno ricevere impulso da questo provvedimento. Pensiamo pertanto che il nuovo istituto costituisca uno strumento di rilancio del mercato finanziario e quindi dell'economia in generale del nostro paese, tale da consentirgli anche in questo settore di arrivare più preparato all'appuntamento del 1992.

Resta certamente aperto, anche con l'approvazione del presente disegno, il problema della emanazione di una disciplina generale dell'attività di intermediazione finanziaria. Tuttavia osserviamo che l'approvazione del presente disegno di legge già può prefigurare in qualche misura alcuni criteri generali che dovranno informare la materia nella sua globalità.

D'altra parte è da tener presente che, prima di elaborare un modello normativo valido per l'attività finanziaria nel suo complesso, sarà comunque utile sperimentare «sul campo» l'applicazione ed il funzionamento concreto delle norme anche nel settore che stiamo per disciplinare.

Dall'esperienza concreta derivante dall'applicazione di questo come di altri istituti di cui il Parlamento sta già completando l'approvazione (mi riferisco ad esempio ai fondi chiusi, alle società di intermediazione mobiliare) si potranno poi trarre elementi più precisi di orientamento per l'elaborazione di una compiuta disciplina della materia in via generale.

Per quanto sopra esposto il Gruppo del Partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge n. 332. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta. Desidero solo ringraziare i colleghi, senatori Brina,

Berlanda e Pizzol, per il contributo che hanno fornito nella discussione generale, contributo sostanzialmente adesivo alla proposta della Commissione che raccomando all'Assemblea di accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei dire in primo luogo – e credo che il senatore Berlanda convenga con me – che le incertezze cui egli ha fatto riferimento sono state forse proprie della trascorsa o delle trascorse legislature, ma non certo di questa legislatura e dei due Governi che in essa si sono succeduti. Sin dall'inizio ho avuto modo di rappresentare la convinzione del Ministero del tesoro in ordine alla utile disciplina legislativa di uno strumento di tal fatta e ho posto all'attenzione della Commissione finanze e tesoro del Senato un testo che rappresentava un termine di riferimento certo – pur nella sua ovvia opinabilità – in sintonia di fondo con il disegno di legge di cui il senatore Berlanda è il primo firmatario.

A differenza di proposte presentate nel passato, infatti, ci siamo mossi con la comune convinzione che si dovesse trattare di società di investimento immobiliare e non di fondi immobiliari. Tutta l'impostazione della nostra proposta – e di questo ne portiamo vanto – è stata rivolta a garantire in misura più adeguata il risparmiatore assicurando la stabilità e la trasparenza di uno strumento tanto importante quanto inevitabilmente delicato.

Credo sia positivo il risultato che la Commissione finanze e tesoro ha prodotto all'unanimità ed in tempi molto rapidi tenendo conto del contesto del complesso lavoro che ha svolto relativamente ad altri strumenti finanziari, ad esempio i fondi chiusi o le società di intermediazione mobiliare. Il lavoro della Commissione, rapido ed unanime, ha recepito le proposte del Governo in quanto, penso, l'esperienza di questi anni ha radicato in tutti la convinzione che non poca attenzione debba essere dedicata a questi aspetti senza che ciò comporti un'ingessatura o l'apposizione di «lacci e lacciuoli» alla piena operatività di questi strumenti; anzi la piena espressione di questi strumenti è garantita dalla fiducia del risparmiatore in nome dei tanti presìdi posti per la loro piena trasparenza.

Non bisogna dimenticare che uno strumento come questo si sarebbe potuto prestare ad abusi di ogni genere che ci auguriamo di aver identificato tutti. Tuttavia non nascondo che qualche dubbio, che contiamo di risolvere durante la seconda lettura, è rimasto. Fra l'altro bisognerà prestare maggiore attenzione al problema delle partecipazioni incrociate. Siamo stati attenti invece ad evitare che le società di investimento immobiliare potessero diventare uno strumento attraverso il quale anche taluni soggetti istituzionali avrebbero potuto trasformare situazioni sofferenti e immobili di non facile collocamento nel mercato in comoda liquidità, magari a danno del risparmiatore.

Molti di questi pericoli crediamo di averli evitati ed il Governo pertanto è soddisfatto che siano stati accolti tutti gli emendamenti che ha presentato. Vorrei ricordare l'emendamento che ha stabilito il capitale sociale minimo in 20 miliardi anzichè in 10 e l'altro, il cui merito va al senatore Cavazzuti, che esclude la possibilità di effettuare il conferimento in natura, scelta questa che il senatore Berlanda certamente non potrà ritenere una inibizione alla piena efficacia di questi strumenti se è vero che il relatore ha poco fa presentato un

emendamento – sul quale il Governo conviene – per cui addirittura l'aumento di capitale non può essere conferito in natura. Così pure si è prevista la necessità di un portafoglio articolato in cui almeno il 20 per cento del patrimonio netto sia investito in titoli a forte liquidabilità. È questa, sicuramente, una garanzia per il risparmiatore così come quella relativa alla perizia degli immobili.

Stesso discorso vale per il ruolo, ancora una volta congiunto, affidato alla Banca d'Italia e alla Consob sotto il profilo della vigilanza, secondo una linea generale che abbiamo proposto per tutti i soggetti. In base ad essa la funzione dei due organi si distingue non tanto per soggetti, quanto per le attività oggetto della vigilanza stessa: nel caso della Banca d'Italia precipuamente rivolta alla stabilità; nel caso della Consob precipuamente rivolta alla trasparenza. Questi due soggetti peraltro operano già in sintonia positiva nel caso dei fondi comuni di investimento. È una via che stiamo seguendo anche negli altri provvedimenti che stiamo esaminando.

Concludo con l'auspicio di tempi rapidi da parte del Parlamento per l'approvazione di questo provvedimento. Il Governo, come dicevo all'inizio, crede in esso tanto che – e il relatore Beorchia lo ha ricordato nella relazione – esplicitamente documenti del Governo si richiamano a questo strumento per la stessa ventilata operazione di dismissione di parte del patrimonio immobiliare dello Stato, oggetto anche di una commissione di studio istituita dal Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso sul provvedimento in esame dalla 5ª Commissione permanente.

«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il testo proposto dalla 6ª Commissione, esprime parere favorevole ad eccezione dell'articolo 15 sul quale il parere è contrario in quanto esso comporta minori entrate senza indicare la relativa copertura finanziaria».

Il Presidente della 5ª Commissione ha chiesto di poter intervenire nel dibattito immediatamente in quanto dovrà allontanarsi per impegni attinenti alla sua funzione.

Pur non essendo giunti all'esame dell'articolo 15, ritengo di dover accedere a questa richiesta e do la parola al senatore Andreatta.

ANDREATTA. Vorrei insistere con i colleghi sulla richiesta di attenzione al nostro parere, espresso all'unanimità dalla Commissione e che risponde a questa logica: quando per alcuni intermediari finanziari si è stabilito un particolare regime, la ragione di questo regime e l'implicita assenza di un controllo di copertura delle minori entrate derivano dal confronto delle conseguenze fiscali dell'esonero degli intermediari con il gettito che avrebbero dato le stesse attività finanziarie ove fossero detenute da persone fisiche. La ragione per cui nei fondi comuni mobiliari non è stato previsto esplicitamente un regime di tassazione delle plusvalenze è che si presumeva che i portatori di quote di questi fondi fossero soprattutto persone fisiche non soggette, se non in casi particolari, al pagamento di imposte sulle plusvalenze in relazione alla detenzione di attività azionarie.

In questo caso osserviamo che per il regime di favore per i fondi immobiliari, che pure è stato, rispetto alle prime impostazioni di questa legge, notevolmente alleggerito, l'articolo 15 prevede che le imposte relative

ai passaggi di proprietà degli immobili siano particolarmente ridotte e che questi ultimi siano trattati come le prime case per le persone fisiche: l'IVA è ridotta dal 18 al 2 per cento, l'imposta di registro all'8 al 2 per cento, l'imposta ipotecaria e catastale dal 2 per cento ad una misura fissa di lire 50 mila, l'INVIM azzerata.

Ora, poichè esistono immobili in proprietà sia di persone fisiche che di persone giuridiche, il trasferimento di proprietà di questi immobili ai nuovi soggetti ed ai nuovi intermediari che con questa legge si intende autorizzare comporta, sia rispetto al caso di persone giuridiche sia rispetto al caso di persone fisiche, una riduzione dell'obbligazione fiscale.

Ci sembra allora che non sia superfluo porsi il problema di una riduzione complessiva di gettito. Immaginiamo un blocco di uffici, di proprietà di una persona fisica e vediamo che se questa persona possiede tale blocco – e costituire una società di 20 miliardi di capitale per proprietari immobiliari non è una operazione particolarmente complessa – e questo viene trasferito al nuovo intermediario, si ha una riduzione dell'IVA, dell'INVIM, dell'imposta di registro. Esiste quindi, a nostro parere, un problema di gettito, a fronte del quale, ci sembra, se si vuole mantenere questa particolare agevolazione, un'agevolazione forse modesta rispetto a quelle che si danno in altri ordinamenti, è necessario prevedere una fonte di copertura.

Per questa ragione chiederei di valutare se convenga creare ulteriori regimi particolari per lanciare nuovi intermediari, o se non si debba invece creare la possibilità civilistica della presenza di nuovi intermediari senza dovere, per favorire la creazione di questi intermediari, aggiungere particolari agevolazioni fiscali.

Ci sembra che la possibilità di creare sul piano civilistico tali intermediari sia una sufficiente ragione di intervento del legislatore, senza aggiungere nuove agevolazioni. In ogni caso, se lo si fa, riteniamo vi debba essere una relazione tecnica che valuti le possibili conseguenze sul gettito fiscale e che, a fronte di questo, si debba introdurre una regolare copertura. Questa è l'opinione unanime della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

(Autorizzazione alla costituzione di società di investimento immobiliare)

1. Le società per azioni, con capitale sociale versato non inferiore a 20 miliardi di lire, o a quel maggiore ammontare che venga stabilito in via generale dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa per gli aspetti di cui all'articolo 4, a svolgere, in via esclusiva, l'attività di cui all'articolo 2. Il capitale sociale non può essere costituito mediante conferimenti in natura.

2. L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se la maggioranza degli amministratori e dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società non abbia svolto, per uno o più periodi

complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società od enti del settore immobiliare, creditizio, finanziario o assicurativo;

b) se i sindaci non siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o periti commerciali e almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti, non siano iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

c) se gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti, ferme le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal codice civile, si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, o siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva o ad equivalente sanzione sostitutiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per uno dei reati previsti dall'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77; il medesimo effetto consegue all'applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia valutaria o tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3. La domanda di autorizzazione s'intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali infomazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di trenta giorni.

È approvato.

Art. 2.

(*Oggetto sociale e gestione*)

1. Le società autorizzate ai sensi dell'articolo 1 devono avere per oggetto esclusivo le seguenti attività:

a) acquisto, vendita e gestione – anche nella forma della locazione finanziaria – di beni immobili con esclusione di qualsiasi attività di costruzione;

b) assunzione di partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a*) in misura, peraltro, complessivamente non superiore al 30 per cento dell'attivo della società di investimento immobiliare e a condizione che la partecipazione consenta di disporre della

maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società partecipata;

c) investimento a gestione delle disponibilità liquide in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in accettazioni bancarie, in depositi e impieghi che rientrino in categorie ammesse dal Ministro del tesoro, purchè di rapida e sicura liquidità.

2. Le società autorizzate ai sensi dell'articolo 1 non possono concedere nè assumere prestiti sotto alcuna forma, salvo quanto previsto per la locazione finanziaria.

È approvato.

Art. 3.

(*Amministrazione della società di investimento immobiliare*)

1. Lo statuto, oltre alle norme sul funzionamento della società, deve prevedere i criteri per la scelta e la ripartizione degli investimenti immobiliari, osservato il principio della ripartizione dei rischi, ed i criteri di valutazione del patrimonio sociale.

2. Le sostituzioni comportanti modifica dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere comunicate, non oltre quindici giorni, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, che, nel caso di accertata non conformità dei requisiti prescritti, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che dispone ai sensi dell'articolo 14.

3. Il consiglio di amministrazione determina con propria deliberazione, dandone comunicazione all'assemblea dei soci ed al rappresentante comune degli azionisti di risparmio:

a) la banca presso la quale devono essere depositate le disponibilità liquide nonchè i titoli e i valori mobiliari in cui esse sono state impiegate. Tale banca deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a settecento miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche aventi una raccolta globale di pari importo;

b) gli organi di stampa sui quali dovranno essere pubblicati i prospetti con le valutazioni periodiche di cui all'articolo 10.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «Commissione nazionale per le società e la Borsa» *con le altre*: «Banca d'Italia».

3.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi auguro che l'emendamento si illustri da se Per coerenza con le parti già

emendate si propone la sostituzione della Consob con la Banca d'Italia nell'articolato seguente e precedente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*.Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Suddivisione del capitale sociale*)

1. Il capitale delle società di investimento immobiliare è costituito esclusivamente da azioni ordinarie nominative, ammesse alla quotazione in borsa, e da azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

2. Tali ultime azioni devono contenere la denominazione di «azioni di risparmio immobiliare» in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile e non possono essere emesse prima della autorizzazione di cui all'articolo 1, in sede di costituzione della società.

3. La titolarità e il possesso delle azioni di risparmio immobiliare da parte delle società e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale sono ammessi solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e, per i soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti del 10 per cento di quelle complessivamente emesse.

4. Le azioni di risparmio immobiliare possono essere emesse sino ad un ammontare non superiore a dieci volte il capitale sociale costituito dalle azioni ordinarie versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale versato per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio immobiliare supera il rapporto di cui al comma 4, esso deve essere ristabilito, a pena di scioglimento della società, entro un anno, mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie.

6. Alle azioni di risparmio immobiliare si applica la disciplina di cui ai commi terzo, quarto, quinto e settimo dell'articolo 14 e ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 15, nonchè

all'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio deve essere scelto tra le società autorizzate all'esercizio delle attività fiduciarie e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, nonchè fra gli agenti di cambio. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio ha il diritto di esaminare i libri contabili indicati nell'articolo 2421 del codice civile, di assistere alle sedute degli organi di amministrazione, di partecipare all'assemblea della società con diritto di impugnarne le deliberazioni, di formulare proprie osservazioni sulle valutazioni del patrimonio sociale e di richiedere che tali osservazioni figurino nei prospetti di cui al comma 3 dell'articolo 10. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio informa altresì la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia dei fatti e delle situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

7. La Commissione nazionale per le società e la borsa delibera l'ammissione alla quotazione nelle borse valori delle azioni ordinarie, a condizione che esse siano liberamente trasferibili e sufficientemente diffuse tra il pubblico. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per le società e la borsa stabilisce i criteri per la determinazione, in via generale, dei requisiti suddetti ed accerta altresì il possesso degli stessi. Restano in ogni caso fermi i poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa in ordine alla sospensione ed alla revoca della quotazione nelle borse valori delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio immobiliare. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 11.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 11».

4.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, si propone di sopprimere le ultime parole del comma 7 dell'articolo 4, poichè ritenute superflue.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Distribuzione degli utili alle azioni di risparmio)

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole «valore nominale» sono sostituite con le seguenti: «maggior valore tra quello risultante dalla media dei prezzi di compenso degli ultimi sei mesi e quello di emissione compreso l'eventuale sovrapprezzo».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «degli ultimi sei mesi» *con le altre*: «dei sei mesi che precedono la deliberazione di aumento del capitale sociale».

5.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, *relatore*. È stata autorevolmente richiamata l'attenzione del relatore e della Commissione su un eventuale equivoco che avrebbe potuto insorgere dalla lettura del testo dell'articolo 5. L'emendamento è quindi rivolto a chiarire che i 6 mesi di cui si parla sono quelli antecedenti alla deliberazione di aumento del capitale sociale e non quelli antecedenti alla deliberazione di distribuzione degli utili.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

(*Aumenti del capitale sociale*)

1. Per gli aumenti di capitale si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

2. L'autorizzazione può essere richiesta sia per singole operazioni, sia fino ad un ammontare complessivo per operazioni deliberate anche se da effettuarsi in più riprese.

3. Le azioni ordinarie di nuova emissione, il cui prezzo è fissato in base al valore del patrimonio netto, determinato in base ai criteri di cui all'articolo 10, devono essere offerte in opzione, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, unicamente ai titolari di azioni ordinarie.

4. Almeno il 90 per cento delle azioni di risparmio immobiliare di nuova emissione deve essere offerto in opzione unicamente ai portatori di altre azioni di risparmio immobiliare in proporzione al numero delle azioni possedute.

5. In ogni caso di emissione di azioni di risparmio, il prezzo di emissione è fissato in base al valore del patrimonio netto, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 10.

6. Agli aumenti di capitale, sia mediante emissione di azioni ordinarie sia mediante emissione di azioni di risparmio, si applica, in quanto non derogato dal presente articolo, l'articolo 2441 del codice civile.

È approvato.

Art. 7.

(*Acquisto di proprie azioni di rispamio immobiliare*)

1. Le società di investimento immobiliare possono acquistare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2357 del codice civile, azioni di risparmio immobiliare proprie, interamente liberate, nel limite massimo del 10 per cento del proprio patrimonio netto, escluse le riserve di rivalutazione. Gli acquisti devono essere fatti presso le borse valori.

2. Oltre tale percentuale l'acquisto di proprie azioni è consentito nei limiti fissati dall'articolo 2357 del codice civile.

3. È in ogni caso vietata la sottoscrizione di azioni proprie di nuova emissione.

4. Le azioni di risparmio immobiliare acquistate o sottoscritte dai soci titolari di azioni ordinarie devono essere rese nominative e non potranno superare, per ciascun socio, il 5 per cento delle azioni di risparmio emesse dalla società.

È approvato.

Art. 8.

(*Tipologia degli investimenti*)

1. La società non può investire in una singola unità immobiliare o in un complesso immobiliare avente caratteristiche unitarie dal punto di vista geografico, urbanistico e funzionale un importo superiore al 15 per cento del proprio patrimonio valutato secondo i criteri di cui all'articolo 10. Il rispetto di tale percentuale può essere raggiunto entro quattro anni dalla costituzione della società.

2. Ai soli fini del controllo dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti, gli investimenti immobiliari all'estero devono essere comunicati al Ministero del commercio con l'estero. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il Ministero può richiedere notizie e dati integrativi. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle notizie e dei dati integrativi, il Ministro del commercio con l'estero può stabilire l'ammontare massimo dell'investimento con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

3. Gli investimenti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 non possono essere inferiori al 20 per cento del patrimonio netto della società.

È approvato.

Art. 9.

(*Nomina e compiti del collegio dei periti*)

1. La società nomina un collegio di tre periti che devono essere scelti fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, dei geometri, o dei periti agrari. L'incarico è conferito per la durata di un triennio e può essere rinnovato. L'incarico non può essere conferito a persone che:

a) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati;

b) siano legate alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, da rapporto di lavoro autonomo o subordinato ovvero lo siano state nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, ovvero lo siano state nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

d) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società che conferisce l'incarico.

2. Nel caso di accertata non conformità ai requisiti prescritti per i periti dal comma 1, la Banca d'Italia fissa alla società un termine per la regolarizzazione. In difetto, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

3. Il collegio dei periti provvede, su richiesta del consiglio di

amministrazione, alla stima del valore degli immobili e delle partecipazioni, con i criteri di cui all'articolo 10, comma 3. La stima elaborata dai periti ha comunque natura consultiva.

È approvato.

Art. 10.

(*Valutazione del patrimonio*)

1. Il consiglio di amministrazione della società provvede alla valutazione del patrimonio sociale ogni sei mesi, e comunque in occasione della redazione del bilancio annuale e di ogni delibera di aumento di capitale almeno venti giorni prima della data stabilita per l'assemblea. La valutazione semestrale deve avvenire entro la fine del secondo mese successivo a ciascun semestre.

2. La valutazione è effettuata secondo i criteri stabiliti dallo statuto, ma in ogni caso in base ai valori correnti. La valutazione dei periti non è sostitutiva di quella di cui all'articolo 2440 del codice civile e di quella di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nell'ipotesi di aumento di capitale con conferimento in natura.

3. Il consiglio di amministrazione della società deve redigere, in occasione di ogni valutazione, un prospetto compilato secondo i criteri stabiliti dallo statuto e preventivamente approvati dalla Banca d'Italia. I prospetti devono in ogni caso contenere analitiche informazioni rispetto a tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione, e, in particolare, precisi riferimenti in ordine all'ubicazione, le prescrizioni urbanistiche, la volumetria, l'epoca di costruzione, la destinazione e il reddito degli immobili.

4. I prospetti di cui al comma 3 devono essere inviati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, alla Banca d'Italia; pubblicati con le eventuali modificazioni ed integrazioni disposte dalla Banca stessa, su almeno un quotidiano di diffusione nazionale; ed essere depositati ed affissi per almeno trenta giorni da quello successivo alla data di redazione definitiva nelle sedi, filiali, succursali ed agenzie della società.

5. In ogni caso di aumento di capitale mediante emissione di azioni di risparmio si applica comunque l'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

6. Il consiglio di amministrazione della società deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruità del valore di ogni terreno o fabbricato che intende acquistare o vendere per conto della società. Il giudizio di congruità dovrà essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dallo statuto secondo quanto stabilito dall'articolo 3.

7. La società di revisione di cui all'articolo 11 verificherà il rispetto di quanto previsto al comma 6. Il consiglio di amministrazione, qualora intenda discostarsi dalle valutazioni dei periti, dovrà comunicarne le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio dei periti che ha effettuato la stima; tali ragioni saranno riportate in sintesi nella relazione degli amministratori.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e di quella di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nell'ipotesi di aumento di capitale con conferimento in natura».

10.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 è conseguente ad un emendamento approvato dalla Commissione che esclude il conferimento in natura; era rimasta l'ipotesi di conferimento in natura nell'articolo 10 in tema di valutazione del patrimonio. Quindi si tratta di un'operazione di pulizia del testo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Revisione contabile e controllo*)

1. La contabilità delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 1 è soggetta a revisione e certificazione in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che si osservano in quanto applicabili.

2. Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. La società incaricata della revisione e della certificazione deve attestare la corrispondenza dei dati, contenuti nei prospetti di cui all'articolo 10, alle risultanze delle scritture contabili salva sempre l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

11.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'emendamento 11.1 tende a sopprimere il secondo comma in quanto in contrasto con la norma già approvata con l'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore.* Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

(*Commissioni di collocamento e rapporti economici con i soci ordinari*)

1. Le commissioni di collocamento, applicate in caso di emissione di azioni di risparmio immobiliare, devono essere indicate in percentuale ed in valore assoluto sul prospetto di emissione.

2. I rapporti economici con i soci ordinari, i servizi prestati dai medesimi o dalle società da questi controllate e dalle controllanti nonchè i criteri seguiti per la determinazione dei compensi corrispettivi, devono essere indicati nei prospetti di emissione delle azioni di risparmio immobiliare e nella relazione del consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 13.

(*Vigilanza*)

1. Le società di cui all'articolo 1 sono iscritte in apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

2. Fermi restando i controlli di competenza della Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle

società iscritte nell'albo di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'esercizio della vigilanza, la Banca d'Italia:

a) determina le modalità d'investimento del capitale delle società di cui all'articolo 1;

b) approva lo statuto e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;

c) sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e i criteri di valutazione delle attività che compongono il patrimonio delle società di cui all'articolo 1, nonchè i contenuti delle relazioni degli amministratori.

4. La Banca d'Italia può avvalersi della consulenza di esperti appositamente nominati, la cui designazione può essere richiesta anche all'ufficio tecnico erariale, per verificare la rispondenza delle valutazioni del patrimonio sociale, risultanti dalle relazioni di cui all'articolo 10, ai valori correnti. Le spese relative sono poste a carico della società. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli esperti nominati dalla Banca d'Italia sono considerati pubblici ufficiali e vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Le società di cui all'articolo 1 sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

6. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

È approvato.

Art. 14.

(*Liquidazione della società di investimento immobiliare*)

1. Le società di cui all'articolo 1 sono soggette alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Il commissario liquidatore è nominato dal Ministro del tesoro e può esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società nell'interesse comune dei soci e a spese della società.

È approvato.

Art. 15.

(*Disposizioni tributarie*)

1. Le cessioni di beni immobili a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà da società ovvero a società di cui all'articolo 1 sono soggette:

a) all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento quando a dette cessioni sia applicabile il regime di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero all'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento quando a dette cessioni sia applicabile il regime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni;

b) alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire cinquantamila.

2. Non si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ai trasferimenti da società di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti di cessione o di acquisto formati fino al 31 dicembre 1992.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorrei spezzare una lancia a favore della richiesta della Commissione bilancio per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, non è bene affidare il lancio di un prodotto ad un'esenzione fiscale: si rischia di fare in modo che l'esenzione fiscale sia l'unica ragione dell'esistenza del prodotto medesimo. Quindi sarebbe prudenza, in via generale, riconoscere semmai un premio ad un prodotto che ha successo dopo che questo se l'è conquistato, onde evitare che non sia solo l'esenzione a costituire l'elemento di successo.

La seconda considerazione di carattere generale è che (almeno così si legge; non voglio essere troppo filogovernativo, ma ogni tanto affido un minimo di speranza a quello che il Governo dice, ancorchè stia all'opposizione) esiste un problema di riordino generale in materia di tassazione degli immobili. Mi parrebbe allora inopportuno precostituire una nicchia: all'interno di tale generale riordino dell'ordinamento vedremo cosa potrà succedere.

La terza considerazione, che a parer mio non si tiene in mente nell'esame di questo provvedimento, è che l'agevolazione fiscale non riguarda i risparmiatori. In questo provvedimento i risparmiatori sono detentori di azioni di risparmio, sono quelli che vengono definiti gli «azionisti *peones*», nel senso che possono semplicemente sottoscrivere azioni di risparmio; anzi c'è una norma che vieta che gli aumenti di capitale possano essere offerti in sottoscrizione ai detentori delle azioni di risparmio medesime. Dunque non solo si deroga alle norme generali nel moltiplicatore tra capitale sociale e azione di risparmio, ma si decide proprio che questi azionisti, detentori delle quote di risparmio, non contano nulla all'interno di queste società, tanto che una norma, a parer mio un po' strana, prevede addirittura il divieto di offrire loro in opzione le azioni ordinarie. Dunque per gli azionisti il risparmio ha il normale trattamento fiscale dei detentori delle azioni di risparmio e quindi l'agevolazione va a favore della società, ossia di chi rischia venti miliardi per poterne raccogliere duecento. Da questo punto di vista mi sembra inopportuno mantenere in testa agli azionisti di maggioranza una agevolazione fiscale della quale non si possono ovviamente avvantaggiare gli azionisti di risparmio.

Ritengo, innanzitutto, per una ragione di carattere generale, che non bisogna mai lanciare un prodotto solo in base al suo *appeal* fiscale, in secondo luogo che abbiamo di fronte un problema di riordino per il quale do fiducia al Governo ed infine non vedo per quale motivo gli azionisti di maggioranza debbano godere nella gestione di tale vantaggio fiscale, da cui presumibilmente il piccolo risparmiatore non riceve alcun beneficio.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare qualche osservazione sul parere espresso dalla Commissione bilancio. Bisogna innanzitutto valutare se il problema posto dalla Commissione bilancio sia un problema di copertura oppure di merito, relativo al trattamento fiscale di questo istituto. Evidentemente ci troviamo qui a parlare sia dell'uno sia dell'altro aspetto, ma mi sembra che l'illustrazione che ne è stata fatta riguardi più il merito del trattamento fiscale che la copertura.

Il problema del maggior gettito, che può derivare da qualsiasi istituto nuovo che venga introdotto nel nostro paese, rispetto alla situazione preesistente si pone sempre. Ci troviamo di fronte ad un istituto che non esisteva, che nasce oggi e per il quale si vuole organizzare un trattamento fiscale. Dovremmo, allora, fare un confronto con il passato in ogni circostanza e per ogni provvedimento che dia vita a trattamenti diversi rispetto alla situazione precedente.

SPADACCIA. Non con il passato, ma con gli strumenti attualmente esistenti. Credo che questo sia legittimo farlo!

BERLANDA. Sì, con gli strumenti attualmente esistenti: è legittimo farlo. Ma ipotizzare e quantificare queste differenze può dar luogo ad opinioni diverse sulla situazione preesistente e su quella che si potrà determinare.

Condivido la considerazione fatta dai senatori Andreatta e Cavazzuti e cioè che è prevalente l'interesse civilistico nel creare questo strumento rispetto alla parte fiscale. Pertanto, la mia opinione è che prevalga l'interesse a dar vita ad un nuovo strumento piuttosto che a definire e a determinare la parte fiscale, anche se su quest'ultimo aspetto qualcosa si deve sempre poter dire. Infatti, le proposte iniziali, a lungo dibattute e già approvate dal Senato nel marzo 1985, prevedevano ben altro e non solo le agevolazioni per i trasferimenti degli immobili da persona a società di investimento o altro. Per esempio escludevano l'assoggettamento dei redditi della società di investimento immobiliare all'IRPEG e all'ILOR, redditi che la società può ricavare dagli affitti o da altro; stabilivano, inoltre, che tutte le ritenute sui redditi da capitale fossero a titolo di imposta e prevedevano un prelievo annuale pari allo 0,20 per cento del valore del patrimonio della società (questa era la previsione iniziale). Addirittura poi era stato aggiunto che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società da parte di persone fisiche non titolari di azioni ordinarie (cioè titolari di azioni di risparmio) non concorrevano a formare il reddito imponibile. Tutta questa parte già prevista è sparita dal disegno di legge al nostro esame in seguito a una serie di discussioni ed approfondimenti: è rimasta solamente l'agevolazione per l'imposta di trasferimento.

Per quanto riguarda le analogie con i fondi comuni mobiliari, mi auguro che ci sarà un'occasione per approfondire questo argomento in materia fiscale perchè si è diffusa l'opinione che i fondi comuni mobiliari siano particolarmente agevolati dal punto di vista fiscale. Ciò non è assolutamente vero, come dimostrano i dati del consuntivo sui primi 4 anni di attività dei fondi comuni. Non è vero per niente che essi siano particolarmente agevolati rispetto ad altri strumenti mediante i quali il risparmiatore investe. Mi auguro, quindi, che di ciò parleremo in una altra circostanza. Comunque, mi preme sottolineare che di ciò non c'è traccia nel provvedimento al nostro esame: sono state tolte tutte le agevolazioni per le società e per i partecipanti e sono rimaste solamente le agevolazioni per le imposte sui trasferimenti. Se d'altra parte si ritiene che questo strumento sia utile, questo poteva essere un modo per agevolare la sua nascita.

Concludo il mio intervento ribadendo che per me è più importante che nasca lo strumento. D'altra parte c'è anche il dubbio che, se eliminiamo anche questo strumento, esso possa nascere davvero (almeno il segnale del trasferimento poteva rappresentare un fatto importante). A mio avviso si può anche sopprimere l'articolo 15, non per motivi di copertura ma prevalentemente per un giudizio di merito perchè non si è convinti di questa proposta. Si elimina anche questa agevolazione dopo aver soppresso quanto il Senato aveva approvato nel marzo 1985.

BRINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, ho già avuto modo, in sede di discussione generale, di evidenziare il fatto che la mia parte politica condivide gli orientamenti e le posizioni espresse dalla commissione Sarcinelli per quanto riguarda le agevolazioni tributarie, evitando di applicarle sul lato della domanda. Quanto da noi sostenuto sia in questa sede, sia in Commissione tendeva a ridurre le agevolazioni contenute nel primo testo approvato dal Senato nella passata legislatura.

Devo dire che si è dovuto trovare un punto di raccordo e di intesa considerando il dato di partenza stabilito nel testo iniziale. D'altra parte non si poteva prescindere da quel testo approvato nella passata legislatura dal Senato e ripresentato dai proponenti. Le trasformazioni ed i correttivi introdotti sono, a nostro parere, significativi anche se non vanno totalmente incontro alle nostre indicazioni e posizioni in ordine alla questione fiscale.

Il testo mantiene, quindi, un trattamento fiscale agevolativo. Si tratta però di uno strumento in parte nuovo che va in qualche modo sperimentato. Per i sottoscrittori il trattamento fiscale è ordinario; quindi si introduce un criterio di uguaglianza sotto questo profilo rispetto agli altri livelli impositivi. Resta l'impegno, non solo da parte del Governo, ma anche delle diverse forze politiche, di approvare un disegno di sistemazione complessiva della materia fiscale inerente i redditi finanziari.

Intorno a questo insieme di coordinate, di proposte e di atteggiamenti si era convenuto di avallare l'impostazione contenuta nell'articolo 15 in esame con questo carattere di provvisorietà. Con tali motivazioni, mi dichiaro favorevole al mantenimento dell'articolo 15.

BEORCHIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, condivido le osservazioni testè svolte dai colleghi Berlanda e Brina. Allorchè ho letto il parere della 5ª Commissione che esprimeva una contrarietà in quanto l'articolo 15 comportava minori entrate senza indicare la relativa copertura finanziaria, a me è parso di non poter essere d'accordo perchè di minori entrate non si poteva parlare in quanto attualmente non esistono cessioni a società di investimento immobiliare per il semplice motivo che tali società non esistono e quindi non vi è un gettito da operazioni di questo tipo; tant'è vero che con il provvedimento al nostro esame si vanno ad istituire tali società.

Si individua pertanto uno spazio di mercato del tutto nuovo che semmai potrebbe portare nuova materia imponibile e quindi procurare nuove e forse maggiori entrate. Da questo punto di vista mi pareva di non poter condividere il parere espresso dalla 5ª Commissione e di dover quindi insistere per il mantenimento dell'articolo 15. Il Presidente della 5ª Commissione oggi ha non dico modificato, ma sottolineato maggiormente l'aspetto agevolativo delle disposizioni contenute nell'articolo 15 sostenendo che, come ha detto anche il senatore Cavazzuti, non è opportuno lanciare un nuovo prodotto finanziario con un'agevolazione di natura fiscale. Questa è però una valutazione che non attiene a problemi di copertura, bensì al merito. In questo caso il relatore non può che sostenere l'opinione espressa unitariamente dalla Commissione a sostegno dell'articolo 15. Aggiungo un'osservazione che a me pare non sia stata considerata: si tratta di una disciplina del tutto transitoria con termine al 31 dicembre 1992, che è sempre e comunque rivedibile e migliorabile, in un senso o nell'altro. Così come è stato ricordato dai colleghi, ritengo che un minimo di agevolazione fiscale - perchè si tratta di un minimo - possa essere utile, non per lo strumento finanziario in sè, ma per gli obiettivi e le finalità che a tale strumento finanziario si assegnano con il provvedimento in esame: obiettivi non solo di carattere privatistico, ma - come è stato detto in sede di replica dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro - anche di indirizzo di politica economica del Governo.

Abbiamo inteso affidare al provvedimento anche la soluzione di problemi di questo tipo e a me pare che da tale punto di vista il nuovo strumento di intermediazione finanziaria debba essere accompagnato inizialmente da una seppur modesta e transitoria agevolazione tributaria.

L'opinione del relatore, quindi, conformemente al parere espresso dalla 6ª Commissione, è per il mantenimento dell'articolo 15.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego, anzi, di chiarire bene il problema della copertura.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il problema della copertura è complesso e non è la prima volta che viene affrontato e contraddittoriamente anche risolto nelle sedi proprie. È recente una diversa decisione della Commissione bilancio nel caso dei «fondi chiusi», in ordine ai quali si è trattato di analoga incentivazione fiscale. È uno strumento nuovo, quello dei «fondi chiusi», come quello dei fondi

immobiliari, che si riferisce però ad una realtà presente: l'impresa industriale di media e di piccola dimensione. Anche in tal caso i soggetti del prima e del dopo, in buona parte, possono essere le stesse persone giuridiche, detentori ora di pacchetti azionari e un domani di parti della proprietà o di quote del fondo chiuso.

In quella circostanza la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole ed il provvedimento non recava la copertura, come quello di cui discutiamo. In effetti, quando ci si trova di fronte ad un nuovo strumento, è vero che in teoria si dovrebbe stimare il mutato orientamento anche del risparmiatore da certe destinazioni ad altre, valutando se detto diverso orientarsi alla fine possa comportare un minor gettito; la stima tuttavia è francamente difficilissima da compiere, diciamo quasi impossibile, sotto tutti i profili, non ultimo quello del diverso volume di affari che potrebbe venirsi a determinare anche grazie al nuovo strumento.

Comprendo, pertanto, il Ministro delle finanze il quale in più occasioni si è rifiutato di effettuare la stima sulla base della quale poi potrebbe porsi conseguentemente un problema di copertura.

Il Governo, dunque, si rimette all'Assemblea su questo aspetto, ma non può non riproporre l'opinabilità della risposta al quesito sollevato in questa sede.

Infine, nel merito, il Governo è stato favorevole e non ha ragione di cambiare atteggiamento in questa occasione. È vero che la motivazione principale dello strumento è quella che ha ricordato il Presidente della Commissione finanze, ossia una motivazione civilistica di disciplina dello strumento ed è vero anche che l'incentivazione è in qualche modo implicita nella disciplina stessa dello strumento, soprattutto nel suo decollo. Normalmente, infatti, è proprio la fase di avvio che può richiedere una qualche spinta piuttosto che il contrario; poi, una volta che questo strumento si è affermato e che lo si è apprezzato fino in fondo, il risparmiatore potrebbe utilizzarlo anche senza l'*appeal* del beneficio fiscale. Anche qui comunque siamo nel campo dell'opinabile.

Non vi è dubbio, invece, che si è prossimi ad una revisione dell'intera materia – del resto già annunciata dal Governo – che va nel senso di una minore imposizione sulla circolazione degli immobili a favore probabilmente di una maggiore imposizione sulla proprietà dell'immobile stesso. Mi rendo conto che questa argomentazione ha la propria forza perchè tutti vorremmo essere alla soglia della rivisitazione di questa importante materia. Tuttavia, lo strumento deve avere una propria organicità e nel frattempo (noi lo consegneremo oggi alla Camera dei deputati per l'ulteriore esame) non mancheranno momenti di verifiche aggiuntive.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. In base alla procedura normale non potrei farla intervenire. L'articolo 100 del Regolamento, però, mi dà la possibilità in casi eccezionali di concedere la parola a chi lo richiede. Senatore Cavazzuti, ha, pertanto, facoltà di parlare.

* CAVAZZUTI. La ringrazio per la cortesia. Vorrei proporre una mediazione. Potremmo mantenere la copertura voluta dalla Commissione bilancio, lasciando al comma 1 l'agevolazione fiscale solo all'entrata degli

immobili nelle nuove società. Se noi sopprimiamo le parole «da società ovvero», l'agevolazione fiscale rimane solo per la cessione degli immobili alle società di costituzione. Se immaginiamo allora che a regime tanti siano gli immobili che entrano quanti quelli che escono, il problema di copertura si riduce alla metà e rimane una piccola agevolazione che, a mio parere, non andrebbe neppure data, ma che mantengo nella proposta, alla costituzione della società e dunque agli ingressi nella società degli immobili. Chiedo, pertanto, alla cortesia del relatore, che in questa fase è l'unico a poter presentare gli emendamenti, di far sua questa mia proposta.

PRESIDENTE. Il relatore intende presentare questo emendamento? Del resto, almeno dai movimenti della testa del senatore Andreatta, mi sembra di capire che la proposta del senatore Cavazzuti incontri l'adesione del Presidente della 5ª Commissione.

ANDREATTA. Sì, signor Presidente, purchè si estenda anche al secondo comma relativo all'INVIM.

BEORCHIA, *relatore*. Sì, signor Presidente, procedo subito alla formalizzazione di un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Allora, per consentire la formalizzazione di questo emendamento, sospendo brevemente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle 19,25*)

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato all'articolo 15:

Al comma 1, nell'alinea sopprimere le parole: «da società ovvero».
Al comma 2 sostituire le parole: «di società» *con le parole*: «a società».
Al comma 3 sopprimere le parole: «di cessione o di acquisto».

15.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole ad una modifica di merito che tuttavia mi pare lasci inalterati i dubbi relativi alla copertura che il Governo aveva risolto con la valutazione già espressa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, per annunciare che non voterò questo articolo anche se le proposte di emendamento presentate dal senatore Cavazzuti e fatte proprie dal relatore mi consentono di non votare contro, ma di astenermi non partecipando alla votazione.

Devo confessare al senatore Berlanda, di cui ho grande stima, e al senatore Beorchia, scrupoloso relatore di questo disegno di legge, che ho guardato con grande preoccupazione a questo articolo del provvedimento e devo ringraziare il senatore Andreatta sia per averci posto scrupolosamente un problema di copertura, che esiste quando si passa da un regime ad un altro in materia di agevolazioni fiscali, sia per averci indirettamente posto un problema di merito che è quello che abbiamo esaminato con questo emendamento. Non vorrei che dimenticassimo che siamo in un momento particolare della nostra vita politica ed economica in cui dobbiamo porre con decisione alcuni problemi di rigore economico e finanziario nei confronti di molte categorie di persone. Si ha la sensazione che a questo rigore corrisponda, rispetto ad altri settori più potenti e floridi della nostra società, quelli che più si sono avvantaggiati di questo periodo di economia ascendente, un certo regime contrapposto di lassismo. Vi sono da questo punto di vista dei dati allarmanti per i quali il Governo non sembra essere preoccupato come dovrebbe: vi è il dato allarmante della diminuzione forte del gettito delle imposte delle persone giuridiche, delle grandi società, delle imprese, dopo anni di «vacche grasse» per quelle società e per quelle imprese.

Allora, nel momento in cui si costituiscono società di investimento immobiliare, sento con molta preoccupazione che si tende a parificare le agevolazioni fiscali di queste società al livello di quelle previste per l'acquisto di una prima abitazione di una normale famiglia. Al cospetto di questo, sia pure in termini di copertura, il Sottosegretario ha detto che bisogna ridisegnare il problema finanziario e fiscale nel nostro paese. Lo diciamo da 30 anni!

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non quello generale, ma quello specifico.

SPADACCIA. Caro Sacconi, prima deve portarci l'aumento delle tassazioni sulle proprietà, poi diminuirà le imposte sui trasferimenti! Non può proporre prima le agevolazioni sui trasferimenti e poi dire, a futura memoria e a babbo morto, che si debbono prevedere misure che poi bisognerà verificare: vorrò vederle le tasse sull'aumento della proprietà, soprattutto per quanto riguarda le grandi proprietà immobiliari!

Per questi motivi, pur accogliendo con soddisfazione la soluzione avanzata dai senatori Cavazzuti, Beorchia e Andreatta, emersa da questo opportuno dibattito, e pur dandole atto, signor Presidente, di aver consentito di raggiungere questa soluzione, ai limiti e ai margini del Regolamento, dichiaro di astenermi non partecipando alla votazione sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 16.

(*Disposizioni penali*)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali della società di investimento immobiliare che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni.

3. La valutazione e i prospetti di cui all'articolo 10 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.

4. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 7 e all'articolo 8, comma 1.

5. Gli amministratori che emettono azioni di risparmio immobiliari senza l'indicazione prescritta nel comma 2 dell'articolo 4 sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

6. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 14 si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

È approvato.

Art. 17.

(*Disciplina transitoria*)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare con provvedimento avente forza di legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni atte a consentire che enti immobiliari italiani esistenti ed operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge possano trasformarsi in società di investimento immobiliare del tipo previsto all'articolo 1. La trasformazione dovrà essere subordinata all'adeguamento dello statuto alle prescrizioni stabilite nella presente legge, adeguamento che dovrà avvenire entro un anno dall'emanazione delle norme delegate, nonchè al conseguimento dell'autorizzazione prevista all'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 ottobre 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).

SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (870).

2. Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1158).

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Allegato alla seduta n. 173

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C.2974. - Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas» (1351) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 ottobre 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

ARGAN, CHIARANTE, GALEOTTI, NOCCHI, VOLPONI, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, CALLARI GALLI, TORNATI, VESENTINI, MARGHERITI, CASCIA, CASADEI LUCCHI e SPOSETTI. - «Celebrazione del V centenario della morte di Piero della Francesca» (1349).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GUZZETTI, GAROFALO, SARTORI, CAPPUZZO e IANNIELLO. - «Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52» (1350).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GIACOVAZZO ed altri. - «Riordinamento dell'Accademia nazionale di danza» (1121), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

ACQUARONE ed altri. – «Modifiche all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, in tema di espletamento dei concorsi per professori universitari di ruolo, ed estensione delle norme transitorie di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» (1269), previo parere della 1ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

SCEVAROLLI ed altri. – «Disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle Banche cooperative popolari» (91);

LEONARDI ed altri. – «Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle Banche popolari quotate al mercato ristretto» (848).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 12 ottobre 1988, il senatore Falcucci ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984» (1152) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 12 ottobre 1988 la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: «Nuova disciplina della contumacia» (1091) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con modificazioni.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Filetti ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi, per il reato di cui all'articolo 486 del codice penale (*Doc.* IV, n. 38).

Interrogazioni

FIORI, ARFÈ, MACIS, PASQUINO, PINNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri, della difesa, della marina mercantile*

e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che in Sardegna l'ufficio regionale per il *referendum* ha riconosciuto l'ammissibilità dei quesiti referendari sottoscritti da oltre ventimila elettori in materia di basi militari, di accordi internazionali e, soprattutto, di armi nucleari e di naviglio militare a propulsione nucleare;

che, in particolare, l'ufficio per il *referendum* – un organo tecnico, di assoluta ed evidente imparzialità – ha riconosciuto come ammissibile un quesito che si riferisce «alla presenza in Sardegna di basi militari straniere, istituite a seguito di atti internazionali non sottoposti al prescritto controllo del Parlamento e diretti ad offrire punti di approdo e di riferimento anche a navi e sommergibili a propulsione nucleare o con armamento nucleare»;

che è trasparente, nel citato quesito referendario, il riferimento alla base navale della Maddalena, concessa alla «US Navy» nel 1972 con un accordo segreto, mai sottoposto alla prevista autorizzazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione (per il quale ogni accordo «di natura politica» necessita dell'assenso parlamentare);

che tra le ragioni che hanno indotto tanti cittadini della Sardegna a sottoscrivere la richiesta di *referendum* c'è senza dubbio la preoccupazione per i rischi a cui la regione è sottoposta a causa della frequentazione delle sue acque da parte di naviglio militare a propulsione nucleare;

che a questo proposito vale la pena di sottolineare che le norme di sicurezza e garanzia disposte da convenzioni internazionali per la propulsione nucleare navale sono escluse per il naviglio militare (articoli 34 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154);

che non si può dimenticare, peraltro, che appare evidente a molti l'incongruenza tra la decisione assunta dal nostro paese – a seguito del *referendum* dell'8-9 novembre 1987 – di rinunciare all'impiego civile dell'energia nucleare e la passività con cui si continuano ad ospitare nelle acque territoriali italiane vere e proprie «centrali nucleari galleggianti»;

che altrettanto incongruenti, e particolarmente gravi per le prospettive della distensione internazionale, sono le intenzioni – manifestate a più riprese in autorevoli sedi dell'Alleanza atlantica – di «sostituire» i missili a raggio intermedio, che saranno smantellati a seguito degli accordi di Washington, con altri missili nucleari installati soprattutto sui sommergibili;

che resta infine, a legittimare la preoccupazione degli abitanti della Sardegna (e di molte altre zone del paese, da Napoli ad Aviano, da Gaeta a La Spezia), il fatto che le misure di emergenza predisposte (a quanto è dato di sapere!) per l'eventualità di incidenti nucleari non sono mai state rese pubbliche e sono pertanto di assai improbabile applicazione qualora dovesse verificarsi un disastro di gravi proporzioni,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda recepire le legittime preoccupazioni manifestate dagli elettori della Sardegna:

a) rendendo pubblici gli accordi del 1972 per la concessione della base della Maddalena ed eventualmente sottoponendo al Parlamento un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica di un accordo internazionale relativo al rinnovo della concessione;

b) rendendo pubblici i piani di emergenza predisposti per l'eventualità di incidenti nucleari alla Maddalena e negli altri comuni interessati dalla presenza di armamenti nucleari o di naviglio militare a propulsione nucleare;

c) disponendo immediatamente idonee misure per il monitoraggio della radioattività nei pressi della Maddalena, affidandone la gestione ed il controllo alla USL;

d) operando, attraverso le opportune iniziative internazionali, affinchè i controlli e le garanzie disposte per la propulsione navale nucleare siano estesi anche al naviglio militare;

e) comunicando ai Governi dei paesi alleati la decisione italiana di non consentire più l'attraversamento delle acque territoriali a navi o sommergibili a propulsione nucleare.

(3-00555)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che martedì 11 ottobre 1988 è stato firmato un protocollo tra comune di Napoli e Ministero di grazia e giustizia riguardante un progetto per l'istituto di osservazione minorile «Filangieri»;

che alla firma erano presenti «due» direttori del «Filangieri» ed in particolare il dottor Mascolo, il cui provvedimento di trasferimento è stato sospeso da un'ordinanza del TAR;

visto che le organizzazioni sindacali – in particolare la CGIL – hanno espresso un giudizio negativo sul comportamento dei dirigenti dell'ufficio giustizia minorile circa l'attuazione del progetto «Filangieri», con particolare riferimento alle disposizioni sul personale, ravvisando in queste disposizioni la disapplicazione di impegni precisi assunti in sede di contrattazione nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le linee e i contenuti di questo progetto;

2) i motivi per i quali il Ministro abbia ritenuto di dover trasferire il dottor Mascolo.

(3-00556)

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere perchè non sia stata confermata anche quest'anno, per la Fondazione Basso, la possibilità di disporre di insegnanti, utilizzati presso di essa come invece accadeva ormai da diversi anni.

Gli interroganti fanno notare, in proposito, che non solo la Fondazione Basso è tra i più rilevanti istituti culturali compresi nella tabella A della legge n. 123 del 1980, che riguarda tali istituti, ma che essa svolge un ricco programma di iniziative che nella maggior parte dei casi riguardano anche la scuola. Non si capiscono, pertanto, le ragioni dell'esclusione e si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno rimediare al più presto alla negativa situazione che si è determinata.

(3-00557)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VIGNOLA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per gli anni finanziari 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli

interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918, per quali opere siano stati assunti impegni e per quali importi e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

anno finanziario 1986

cap. 501	L.	45.118.000.000
cap. 502	L.	10.719.000.000
cap. 503	L.	3.800.000.000
cap. 504	L.	1.150.000.000
cap. 509	L.	11.682.000.000
cap. 510	L.	1.800.000.000
cap. 511	L.	280.000.000
cap. 519	L.	5.312.000.000
cap. 520	L.	1.647.000.000
cap. 521	L.	800.000.000
cap. 522	L.	2.200.000.000
cap. 523	L.	29.400.000.000
cap. 524	L.	27.200.000.000
cap. 525	L.	57.000.000.000
cap. 526	L.	103.500.000.000
cap. 527	L.	15.200.000.000
cap. 529	L.	11.030.000.000
cap. 530	L.	6.000.000.000

anno finanziario 1987

cap. 501	L.	49.600.000.000
cap. 502	L.	21.304.000.000
cap. 503	L.	6.400.000.000
cap. 504	L.	3.600.000.000
cap. 505	L.	140.000.000
cap. 509	L.	12.720.000.000
cap. 510	L.	2.744.000.000
cap. 511	L.	312.000.000
cap. 519	L.	1.600.000.000
cap. 520	L.	2.188.000.000
cap. 521	L.	1.000.000.000
cap. 522	L.	1.000.000.000
cap. 523	L.	75.200.000.000
cap. 524	L.	34.000.000.000
cap. 525	L.	20.000.000.000
cap. 526	L.	60.000.000.000
cap. 527	L.	12.000.000.000
cap. 529	L.	10.450.000.000
cap. 530	L.	8.000.000.000

(4-02268)

PONTONE. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* – Premesso che, come ha recentemente denunciato don Antonio Coppola, parroco del villaggio

Coppola, lungo il litorale di Caltelvolturno (Caserta) si svolge un intensissimo traffico di stupefacenti, l'interrogante chiede di sapere:

1) come si intenda contrastare tale fenomeno in una zona sulla quale per 30 chilometri non v'è nessun commissariato di polizia e ci sono pochi carabinieri;

2) se risulti che clandestini africani sbarcano continuamente sul litorale domiziano allo scopo specifico di effettuare commercio di eroina e cocaina;

3) se le segnalazioni effettuate dal parroco alla prefettura, alla polizia e ai carabinieri abbiano avuto il necessario riscontro.

(4-02269)

PONTONE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1988, è stato indetto un concorso pubblico speciale a settanta posti di consigliere amministrativo per laureati in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche e sociali o altre lauree equipollenti;

che nel bando viene previsto un colloquio comprendente anche la conversazione in una delle seguenti lingue estere: inglese, francese e tedesco;

che viene quindi immotivatamente esclusa la lingua spagnola, la quale ha pari utilità e dignità delle altre,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno integrare il bando, prevedendo anche la possibilità del colloquio in lingua spagnola la quale è un'importante lingua europea, estremamente diffusa nel mondo e studiata nelle scuole e nelle università italiane.

(4-02270)

PONTONE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'autostrada Napoli-Salerno ha avuto nel 1987 la più elevata percentuale di incidenti;

che, pur parlandosi da anni di un progetto di necessario rammodernamento e pur essendo una delle autovie di maggior traffico nell'Italia meridionale, nulla si fa per rendere tale autostrada più sicura,

l'interrogante chiede di sapere in che cosa precisamente consista tale progetto di ristrutturazione e quali ne siano i tempi di realizzazione.

(4-02271)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in provincia di Potenza (ma lo stesso fatto è riscontrabile in provincia di Matera e in Puglia) gli uffici postali, in occasione del pagamento di stipendi e pensioni, impongono all'utenza assegni del taglio di lire 100.000;

che, ad esempio, a Venosa e Lavello l'interrogante ha rilevato che vi è un accordo con la Banca popolare cooperativa di Pescopagano, mentre nelle altre zone del Potentino gli assegni sono emessi dalla Banca del Salento (assegni circolari), nonostante varie circolari e disposizioni del Ministero con

cui si ribadisce che è indispensabile l'assenso da parte degli utenti ad accettare tali assegni;

che, ad esempio e specificatamente, a Palazzo San Gervasio si verifica l'imposizione da parte degli impiegati ad accettare gli assegni;

che inoltre si verifica che le banche esistenti nei vari comuni (*per incidens,* nella zona *de quo* non è presente la Banca del Salento!) impongono agli utenti per il cambio degli assegni l'apertura di un conto corrente, facendo pesare queste spese, oltre tutto, sulle spalle di poveri pensionati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti e, comunque, quali sollecite e concrete iniziative intenda prendere per eliminare quanto innanzi descritto e per far sì che oltre a far rispettar le proprie circolari gli uffici delle poste non abbiano più a danneggiare i lavoratori e i pensionati d'Italia.

(4-02272)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Premesso:

che al dottor Mario Allegra, patrocinatore legale iscritto al tribunale di Termini Imerese (Palermo) e portatore di *handicap* non deambulante, costretto a muoversi in sedia a rotelle, viene di fatto, a causa della presenza di barriere architettoniche per lui insuperabili, impedito l'accesso alla pretura di Castelbuono;

che a nulla sono valse, da due anni a questa parte, le pressanti richieste avanzate dallo stesso al sindaco di Castelbuono,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per garantire la tutela del diritto al lavoro e della dignità personale al dottor Mario Allegra, vittima di una gravissima discriminazione.

(4-02273)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per conoscere:

il motivo per il quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Istituto superiore per i postelegrafonici) non stampi in proprio libri od opuscoli-guida per la preparazione delle materie oggetto dei concorsi per l'accesso alle varie qualifiche dell'amministrazione; detti libri potrebbero essere messi in vendita presso i vari economati provinciali a prezzi sociali, evitando macroscopiche speculazioni, in danno dei disoccupati, attivate da funzionari delle Poste e da sindacalisti;

se l'amministrazione non ritenga di dover individuare gli autori di tali vendite, per stabilire se siano intervenute evasioni fiscali.

(4-02274)

PETRARA. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere:

se risultino scientificamente fondate le conclusioni di una ricerca cui è pervenuto l'Istituto nutrizionale di Marsiglia, in base alle quali il pane sottoposto a procedimento di cottura attraverso il «fuoco diretto» non manterrebbe le qualità nutritive richieste e provocherebbe, sulla persona, conseguenze gastriche e possibili sviluppi di tumori allo stomaco, in quanto la cottura del pane a fuoco diretto svilupperebbe sostanze chimiche, quali il benzopirolo;

se in Italia siano state avviate analoghe ricerche sui prodotti alimentari sottoposti a procedimento di cottura a «fuoco diretto» con forno a legna e/o carbone, o a «fuoco indiretto» con forno a ciclo termico e se siano state ricavate utili informazioni per l'integrità degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori;

se non si ritenga, ai sensi della legge n. 580 del 1967, di dover emanare direttive precise in ordine ai procedimenti di cottura dei prodotti alimentari di largo consumo e alle caratteristiche tecnologiche che devono scrupolosamente possedere gli impianti di cottura a forno diretto, allo scopo di evitare ingiustificati allarmismi e sleali concorrenze commerciali, atteso che il pane prodotto nei forni a «fuoco diretto» (un quarto dei forni in attività) è sempre più richiesto da una larga fascia di consumatori.

(4-02275)

SIGNORELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* – Premesso che da parte degli organi di informazione è stata diffusa la notizia che il noto «terrorista pentito» Paolo Aleandri, imputato di associazione sovversiva e di banda armata, nonchè reo confesso di una serie variegata di gravi reati che vanno dalla rapina all'omicidio, fino alla strage, per i quali reati egli viene giudicato dinanzi alla prima corte di assise di Roma (procedimento penale a carico di Addis Mauso più altri 148 imputati), insegna presso il liceo scientifico di Stato di Poggio Mirteto (Rieti), paese di cui egli è nativo, l'interrogante chiede di conoscere:

se la notizia risponda a verità;

in caso affermativo, se i responsabili dei due Dicasteri interessati ne siano stati tempestivamente informati da chi di dovere, non dovendo sfuggire loro che l'Aleandri – definito da alcuni magistrati uno «studioso sereno e distaccato» – fu arrestato su delazione di un altro «pentito» nell'agosto del 1981, quando era studente presso la facoltà di fisica della università la Sapienza;

se i Ministri interrogati non reputino che la sola disponibilità alla «collaborazione» non costituisca un titolo per l'insegnamento, anche se l'Aleandri – sulla base di una particolarissima applicazione della legislazione premiale – aveva già ottenuto, dopo poco più di un anno di carcere, il beneficio degli arresti domiciliari e, quindi, l'accesso ad un regime di libertà non condizionata;

se e in base a quale normativa speciale o a quale intervento eccezionale sia stato consentito al suddetto Paolo Aleandri di adire all'insegnamento in un liceo di Stato;

se non ritengano che sia stata violata la legge che pur prevede per i pubblici dipendenti la sospensione dal servizio laddove questi si trovino *sub judice* e sino a quando non sia intervenuta sentenza assolutoria definitiva dell'autorità giudiziaria (risulta all'interrogante che ad un professore di ruolo – coimputato «non pentito» dell'Aleandri – da ben otto anni non viene corrisposto lo stipendio a causa della ricordata normativa);

se non intendano, pertanto, accertare le responsabilità delle autorità amministrative giudiziarie che hanno permesso ad un terrorista – non presunto ma confesso – di divenire educatore di giovani coscienze e per di più a spese del contribuente;

se e quali provvedimenti intendano, di conseguenza, adottare nei confronti di quanti - ai diversi livelli - hanno operato per infrangere e la legge dello Stato e la comune legge morale.

(4-02276)

CARDINALE, CONSOLI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e dell'interno.* - Premesso:

che la direzione generale del commercio interno e dei consumi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto eseguire, da parte degli ispettori di finanza della ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, una verifica sull'attività amministrativa della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Potenza;

che di quanto emerso dalla suddetta verifica, pur risultando la relazione ancora riservata, ha dato notizia la rivista «Capitale Sud», con un articolo di Oreste Lopomo;

che il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza opera in regime di *prorogatio* ormai da anni, nè ha avuto la sensibilità politica di dimettersi una volta eletto nel 1985 al consiglio regionale della Basilicata per favorire un necessario rinnovamento, nonchè una maggiore e migliore funzionalità dell'ente camerale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) i risultati emersi dalla verifica amministrativa disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) i provvedimenti che intendano assumere per riportare alla normalità l'ente camerale restituendogli piena, corretta e democratica funzionalità e assicurando trasparenza negli atti per ridare fiducia a tutte le categorie professionali che di tale struttura pubblica sono gli utenti;

c) perchè a tutt'oggi il prefetto di Potenza non abbia ancora dato risposta alla richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ormai risalente a circa due anni fa, inviando la prescritta terna di nomi per il rinnovo del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza.

(4-02277)

CORTESE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Mira Lanza spa, con sede in Genova, occupa per la produzione di detersivi, saponi e grassi industriali circa 900 dipendenti nel proprio stabilimento di Mira (Venezia), che costituisce il più importante insediamento produttivo tra Padova e Venezia e che rappresenta una tradizionale fonte di occupazione per una vasta area geografica;

che il controllo della società è stato recentemente ceduto dal gruppo Ferruzzi alla Benckiser Holding con sede a Ludwigshafen (Repubblica federale di Germania);

che in coincidenza con tale trasferimento si è fatto ricorso da parte dell'azienda alla cassa integrazione guadagni, motivando la richiesta esclusivamente in relazione a cause congiunturali;

che, ciò nonostante, sussistono vive preoccupazioni circa una radicale riorganizzazione dei processi produttivi in funzione degli interessi internazio-

nali del gruppo, con abbandono a Mira di importanti produzioni e conseguente drastica diminuzione dell'occupazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire ai seguenti fini:

tutelare la permanenza nel mercato nazionale di un prestigioso marchio italiano;

evitare lo smembramento dello stabilimento di Mira e garantire i posti di lavoro;

ottenere adeguati chiarimenti e garanzie dalla Benckiser circa i piani di riorganizzazione in atto e le strategie per il prossimo futuro.

(4-02278)

POLLICE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere, in relazione a quanto già rappresentato con precedenti interrogazioni (in particolare l'interrogazione 4-02068) circa l'esigenza di fare chiarezza sull'esistenza di comportamenti illegittimi ed illeciti intorno alla gestione dell'ordine dei medici di Roma e della Federazione nazionale degli ordini dei medici, ed atteso che il presidente ed il vice presidente dell'ordine di Roma sono anche componenti del massimo organo direttivo della Federazione e che il vice presidente ha anche la carica di segretario, se non ritengano doveroso assumere idonee e immediate iniziative tese ad accertare le responsabilità e le eventuali connivenze in base alle quali è stato reso esecutivo un provvedimento che determina una nuova pianta organica ed un nuovo regolamento dei dipendenti dell'ordine dei medici di Roma, assunto con deliberazione del 9 dicembre 1986 dal consiglio di tale ente, in netto contrasto con le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti dei lavoratori del comparto degli enti pubblici non economici e con il dissenso e la ferma protesta del sindacato UIL-DEP.

Ancora più inspiegabile è che tale delibera è stata approvata appena due giorni dopo, saltando tutte le procedure e le norme regolamentari, nella seduta del 12 dicembre del comitato centrale della Federazione e, ancorchè non inserita all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è stata posta sotto la voce «comunicazioni del segretario» (che poi è il vice presidente dell'ordine dei medici di Roma).

Come risulta dai verbali di tali riunione, nonchè da un parere espresso da un noto penalista indirizzato al direttore della Federazione in data 21 maggio 1987, nel merito è da evidenziare che:

a) alla data della spedizione dell'avviso di convocazione del comitato centrale, il consiglio dell'ordine di Roma era ancora ben lontano dalla seduta del 9 dicembre e quindi non esisteva alcuna deliberazione;

b) è stato completamente disatteso il regolamento della Federazione che, tra l'altro, disciplina il funzionamento del comitato centrale e stabilisce precise procedure sullo svolgimento dei lavori;

c) l'approvazione irregolare della deliberazione del consiglio, come risulta dalla lettura dell'atto del comitato centrale, è avvenuta senza alcun esame del testo della citata deliberazione e senza alcuna motivazione;

d) il comitato centrale ha approvato il nuovo regolamento anche se esso si pone, nella impostazione e nella strutturazione, in netto contrasto con il regolamento organico del personale dipendente della federazione;

e) è anomala la procedura di far proporre al segretario del comitato centrale tale deliberazione, avendo tale figura per legge ben altre mansioni.

L'interrogante, nel far presente che altre irregolarità vengono evidenziate nel succitato parere e nel richiamare l'inutile intervento da parte del Ministro per la funzione pubblica, teso a far ritenere nulla la deliberazione del consiglio dell'ordine dei medici di Roma, chiede di sapere se non si ravvisino gli estremi per disporre una immediata indagine, per nominare un commissario *ad acta* e per interessare l'autorità giudiziaria che peraltro ha già promosso azione penale per altri fatti nei confronti di dieci consiglieri dell'ordine di Roma, ivi compreso il presidente, il tesoriere ed il segretario.

(4-02279)

BOSSI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il giorno 3 agosto 1988 la zona dell'Alta Val Camonica, in provincia di Brescia, veniva investita da un violento uragano che provocava ampi danni a edifici per uso civile e pubblico, insediamenti produttivi e colture agricole, con una stima provvisoria dei danni che si aggirerebbe sui venti miliardi, l'interrogante chiede di sapere se per la zona sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale e quali urgenti provvedimenti si siano già predisposti o si intenda predisporre per il pronto superamento dell'emergenza suddetta.

(4-02280)

DE CINQUE, DI STEFANO, NIEDDU. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se sia venuto a conoscenza del grave disagio esistente tra gli abbonati al telefono dell'Abruzzo, in conseguenza della distribuzione dei nuovi elenchi telefonici che, a differenza di quanto avveniva sino all'anno scorso, quest'anno sono stati divisi per provincia, in modo che rimane assai difficile per gli abbonati di una provincia consultare gli elenchi delle altre province abruzzesi, dovendo far ricorso al 12 (con addebito di scatti) o provvedere al pagamento degli elenchi delle altre tre province (tale disagio, ad esempio, viene particolarmente avvertito tra gli abbonati delle province di Chieti e Teramo, in quanto numerosi comuni di dette provincie sono inseriti nella rete di Pescara e agli abbonati residenti in questi comuni non sono stati distribuiti gli elenchi delle rispettive province di appartenenza, con evidente fastidio, dovendo essi ricorrere o ai vecchi elenchi o al 12 per telefonare anche a comuni distanti pochi chilometri e con i quali hanno rapporti molto frequenti);

se la SIP intenda porre rimedio a tale situazione, o ripristinando l'elenco unico per le quattro province abruzzesi, come avveniva sino all'anno scorso, o distribuendo agli abbonati inseriti nell'elenco di ciascuna provincia gli elenchi delle altre tre province, evitando loro le spese conseguenti alla ricerca dei numeri.

(4-02281)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00556, del senatore Salvato, sul progetto riguardante l'istituto di osservazione minorile «Filangieri», concordato tra il comune di Napoli e il Ministero di grazia e giustizia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00557, dei senatori Alberici ed altri, sulla mancata possibilità di utilizzazione di insegnanti presso la Fondazione Basso.